SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 15 giugno 2019 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 marzo 2019.

Approvazione delle graduatorie del Settore ERC LS2 Bando PRIN 2017. (Decreto n. 511/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati euro 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita);

Visto il protocollo d'intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con il quale sono stati destinati euro 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l'attrattività del sistema italiano della ricerca;

Vista la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale, a seguito del D.M.T. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l'altro, euro 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale;

Vista la delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, euro 50.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;

Visto il d.i. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016 n. 4100, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, euro 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di euro 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell'ambito dello stanziamento complessivo sopraddetto, un importo pari ad euro 6.000.000 è riservato a progetti presentati da giovani ricercatori «under 40» (comprensivi del corrispondente importo di euro 180.000 per le attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017 n. 839, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, euro 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di euro 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240);

Visto il d.d. n. 2618 del 2 ottobre 2017, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 3 novembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 72.585.625,77 così suddivisi:

a) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR:

euro 38.608.949,77 (FIRST 2016);

euro 31.799.107,00 (FIRST 2017);

b) per le attività di valutazione e monitoraggio:

euro 1.194.091,00 (FIRST 2016);

euro 983.478,00 (FIRST 2017);

Visto il d.d. n. 3598 del 13 dicembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 10.000.000,00 di cui euro 9.700.000,00 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR ed euro 300.000,00 per le attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il d.d. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

Visto il d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), diviso in tre linee d'intervento: *a)* «linea d'intervento Principale»; *b)* «linea d'intervento Giovani»; *c)* «linea d'intervento Sud»;

Visto l'art. 5 del bando che ha stabilito che la valutazione dei progetti si svolga attraverso una prima fase di pre-selezione, di competenza diretta di Comitati di selezione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque CdS), e una seconda fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 3 al bando;

Visto l'art. 3, comma 2 del predetto bando, che ha disposto che, con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdS, il MIUR avrebbe reso nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui all'art. 3, comma 1, evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee d'intervento.

Visto il d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;

Considerato che, con il predetto d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore LS2 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d'intervento:

a) Linea A: euro 9.118.797,00;

b) Linea B: euro 531.665,00;

c) Linea C: euro 1.394.880,00;

Visti i dd.dd. n. 1063 del 2 maggio 2018, n. 1459 dell'11 giugno 2018, n. 1506 del 13 giugno 2018, n. 2446 del 25 settembre 2018 e n. 2593 dell'8 ottobre 2018, con cui sono stati nominati i Comitati di selezione;

Visto il verbale di insediamento del Comitato di selezione del settore LS2 redatto in data 25 maggio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale il Comitato di selezione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *g)* del predetto decreto ministeriale n. 594 del 26 luglio 2016, ha stabilito, tra l'altro, recependo il suggerimento di cui all'allegato 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 («Procedure e criteri di valutazione») che, qualora al termine delle valutazioni affidate ai revisori esterni i fondi disponibili non fossero stati sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, la graduatoria sarebbe stata formulata tenendo conto dell'età anagrafica del coordinatore scientifico (o «*principal investigator*» - PI), dal più giovane al più vecchio, procedendo quindi al finanziamento dei progetti con PI più giovane fino all'esaurimento del budget disponibile;

Visto il verbale finale della prima fase di valutazione (pre-selezione) del suddetto Comitato di selezione LS2, redatto in data 31 luglio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale sono state approvate, nel rispetto dei criteri indicati nel bando, le graduatorie relative alle linee di intervento A, B e C, ammettendo alla seconda fase soltanto i progetti con punteggio almeno pari a 15, come previsto dall'allegato 3 del bando;

Visto il verbale finale del Comitato di selezione relativo al settore LS2, redatto in data 14 marzo 2019 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 3 del bando e nel predetto verbale di insediamento, è stata formulata la graduatoria per le tre linee d'intervento (per i progetti con punteggio almeno pari a 90) e definito conseguentemente il numero dei progetti da ammettere a finanziamento, definendone altresì i relativi costi congrui e i contributi proposti;

Tenuto conto delle indicazioni ricevute nel giugno 2016 dalla struttura di coordinamento e gestione della banca dati relativa al CUP, in base alle quali l'erogazione dei fondi dal MIUR agli atenei ed agli enti pubblici di ricerca, in ambito PRIN, deve essere considerata come semplice trasferimento, con la conseguenza che il MIUR non deve operare come soggetto concentratore, come a suo tempo anticipato a tutti gli atenei ed enti pubblici di ricerca con nota MIUR prot. 12995 del 1° luglio 2016; il CUP dovrà essere pertanto richiesto dagli stessi atenei ed enti pubblici di ricerca (un CUP per ogni unità di ricerca ad essi afferente nell'ambito dei singoli progetti PRIN) e comunicato al MIUR subito dopo l'avvenuto trasferimento dei fondi;

Ritenuta la necessità che il contributo riconosciuto come congruo dal Comitato di selezione sia ripartito dal singolo coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto entro il 12 aprile 2019; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca, e all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo»;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore LS2 (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 90), così come riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Ciascun coordinatore nazionale (anche per i progetti non compresi nell'allegato A) potrà prendere visione della propria scheda di valutazione direttamente sulla propria pagina riservata del sito http://loginmiur.cineca.it

Art. 2.

Nel rispetto delle proposte del Comitato di selezione relativo al settore LS2, sono approvati per ciascuna delle tre linee di intervento i progetti presentati dai coordinatori nazionali riportati nella tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Art. 3.

Entro il 12 aprile 2019 ogni coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca ed all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo».

Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risulterà effettuata la rideterminazione, il MIUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.

Art. 4.

1. L'importo di euro 9.118.797,00, relativo al finanziamento della linea di intervento A, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati euro 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

2. L'importo di euro 531.665,00, relativo al finanziamento della linea di intervento B, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati euro 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

3. L'importo di euro 1.394.880,00, relativo al finanziamento della linea di intervento C, graverà sulle disponibilità di cui alla delibera CIPE del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-1072
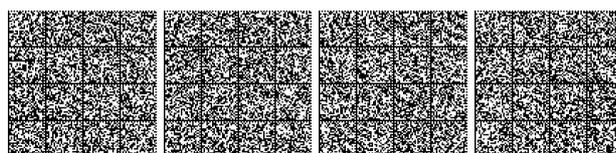
ALLEGATO *A*

LINEA A

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	PAROLINI Ornella	2017RSAFK7	Università Cattolica del Sacro Cuore	**24**	**75**	**99**
2	TOSATTO Silvio	2017483NH8	Università degli Studi di PADOVA	**23**	**75**	**98**
3	FARISELLI Piero	201744NR8S	Università degli Studi di PADOVA	**22**	**75**	**97**
4	MORGANTE Michele	20178L3P38	Università degli Studi di UDINE	**25**	**70**	**95**
5	GASPARINI Paolo	2017FTJ5ZE	Università degli Studi di TRIESTE	**25**	**70**	**95**
6	KATER Martin	2017N5LBZK	Università degli Studi di MILANO	**23**	**71**	**94**
7	BONIZZI Luigi	2017MZ5KWM	Università degli Studi di MILANO	**19**	**75**	**94**
8	BASSO Cristina	20173ZWACS	Università degli Studi di PADOVA	**21**	**72**	**93**
9	VALSECCHI Maria Grazia	20178S4EK9	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	**22**	**71**	**93**
10	PESARESI Paolo	2017FBS8YN	Università degli Studi di MILANO	**16**	**75**	**91**
11	GATTA Valentina	2017FC4BS9	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**16**	**75**	**91**
12	DUGA Stefano	2017228L3J	HUMANITAS University	**19**	**72**	**91**
13	FANELLI Francesca	2017R5ZE2C	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	**22**	**69**	**91**
14	ZOLLO Massimo	2017FNZRN3	Università degli Studi di Napoli Federico II	**22**	**69**	**91**
15	SIMONI Manuela	2017TK7Z8L	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	**19**	**72**	**91**
16	NOBILI Valerio	2017XAK9SH	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	**19**	**71**	**90**
17	TUBEROSA Roberto	2017YPFB7B	Università degli Studi di BOLOGNA	**24**	**66**	**90**
18	FANI Renato	2017Z9XMSP	Università degli Studi di FIRENZE	**21**	**69**	**90**

LS2 – ALLEGATO A
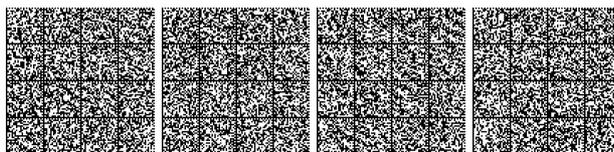
LINEA B

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	FULCI Valerio	2017JWZKP2	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	**25**	**72**	**97**
2	PAGNI Fabio	2017E348ZP	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	**25**	**69**	**94**

LS2 – ALLEGATO A

LINEA C

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	CUCCA Francesco	2017M9L3L8	Consiglio Nazionale delle Ricerche	**22**	**71**	**93**
2	CUDA Giovanni	2017CH4RNP	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	**16**	**74**	**90**

LS2 – ALLEGATO A
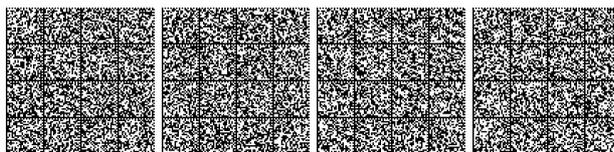
ALLEGATO *B*

LINEA A - 9.118.797 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017RSAFK7	PAROLINI Ornella	150.000	275.000	255.000	0	3.000	100.000	23.490	806.490	656.490
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
2.	2017483NH8	TOSATTO Silvio	110.000	290.000	240.000	0	0	0	19.200	659.200	549.200
			Riduzione dei costi per il personale interno e per i nuovi contratti								
3.	201744NR8S	FARISELLI Piero	100.000	215.000	189.000	55.000	0	50.000	18.270	627.270	527.270
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
4.	20178L3P38	MORGANTE Michele	100.000	200.000	180.000	5.000	45.000	220.000	22.500	772.500	672.500
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti, le consulenze e i consumabili								
5.	2017FTJ5ZE	GASPARINI Paolo	100.000	300.000	240.000	0	0	122.500	22.875	785.375	685.375
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
6.	2017N5LBZK	KATER Martin	175.000	225.000	240.000	0	40.000	60.000	22.200	762.200	587.200
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti, le consulenze e i consumabili								
7.	2017MZ5KWM	BONIZZI Luigi	100.000	250.000	210.000	80.000	5.000	85.000	21.900	751.900	651.900
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
8.	20173ZWACS	BASSO Cristina	100.000	215.000	189.000	10.000	20.000	78.500	18.375	630.875	530.875
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti, le consulenze e i consumabili								
9.	20178S4EK9	VALSECCHI Maria Grazia	125.000	315.000	264.000	0	0	43.500	22.425	769.925	644.925
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
10.	2017FBS8YN	PESARESI Paolo	100.000	200.000	180.000	26.700	30.000	100.000	19.101	655.801	555.801
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti, le consulenze e i consumabili								
11.	2017FC4BS9	GATTA Valentina	75.000	175.000	150.000	22.000	10.000	123.500	16.665	572.165	497.165
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
12.	2017228L3J	DUGA Stefano	60.000	225.000	171.000	23.000	12.000	260.000	22.530	773.530	713.530
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								

LS2 – ALLEGATO B

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
13.	2017R5ZE2C	FANELLI Francesca	100.762	225.000	195.457	0	5.000	130.000	19.687	675.906	575.144
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
14.	2017FNZRN3	ZOLLO Massimo	28.715	300.000	197.229	0	15.000	168.500	21.283	730.727	702.012
			Riduzione dei costi per i nuovi contratti e i consumabili								
15.	2017TK7Z8L	SIMONI Manuela	200.000	225.000	255.000	0	30.000	37.000	22.410	769.410	569.410
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti, le consulenze e i consumabili								
		Totale	**1.624.477**	**3.635.000**	**3.155.686**	**221.700**	**215.000**	**1.578.500**	**312.911**	**10.743.274**	**9.118.797**

LS2 – ALLEGATO B
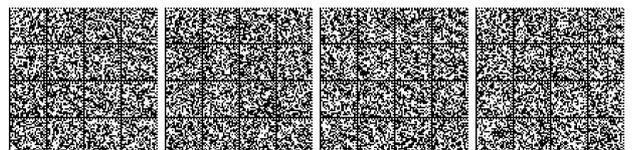
LINEA B - 531.665 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017JWZKP2	FULCI Valerio	0	200.000	120.000	50.000	40.000	106.180	15.485	531.665	531.665
			Riduzione dei costi per i nuovi contratti, per le consulenze e per i consumabili								
		Totale		**200.000**	**120.000**	**50.000**	**40.000**	**106.180**	**15.485**	**531.665**	**531.665**

LS2 – ALLEGATO B

LINEA C - 1.394.880 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017M9L3L8	CUCCA Francesco	62.490	225.000	172.494	0	0	484.026	28.320	972.330	909.840
			Riduzione dei costi per nuovi contratti e per i consumabili								
2.	2017CH4RNP	CUDA Giovanni	100.000	175.000	165.000	0	0	128.000	17.040	585.040	485.040
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
		Totale	**162.490**	**400.000**	**337.494**			**612.026**	**45.360**	**1.557.370**	**1.394.880**

LS2 – ALLEGATO B

19A03771
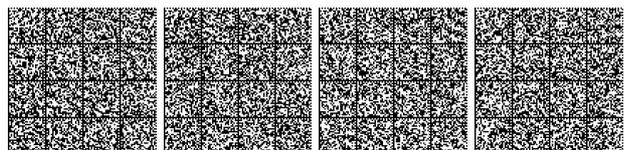
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 marzo 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Europe Service - società cooperativa in liquidazione», in Roccascalegna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Europe Service - società cooperativa in liquidazione», con sede in Roccascalegna (Chieti);

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 24.674,00, si riscontra una massa debitoria di € 90.645,00 ed un patrimonio netto negativo di -€ 65.971,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Europe Service - società cooperativa in liquidazione», con sede in Roccascalegna (Chieti), codice fiscale n. 02107670693, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Silvana De Donato, nata a Salerno il 29 agosto 1964 (codice fiscale DDNSVN64M69H703K), e domiciliata in Ortona (Chieti), via della Libertà n. 23.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03793

DECRETO 28 maggio 2019.

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2019-2020.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47, che disciplina la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale disponendo inoltre che, per tali clienti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito Autorità) provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita che si impegnino ad effettuare la fornitura di gas naturale nelle citate aree geografiche;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2, che prevede, fra l'altro, che l'Autorità si possa avvalere del Gestore dei servizi energetici S.p.a. e dell'Acquirente unico S.p.a. per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
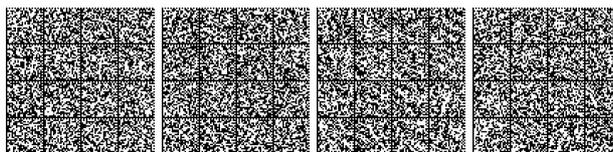
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»;

Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, il quale prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto l'art. 22, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, il quale prevede che, qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo di gas naturale presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica (c.d. servizio di *default*), secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità la quale deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta a copertura dei costi sostenuti;

Vista la deliberazione ARG/gas 99/11, con cui l'Autorità ha introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, con particolare riferimento alla disciplina del servizio di *default*;

Vista la deliberazione 241/2013/R/GAS dell'Autorità che ha riformato, tra l'altro, la disciplina del servizio di *default* di distribuzione, stabilendo, in particolare, che la regolazione delle partite economiche relative a prelievi di gas naturale dei clienti finali serviti dal fornitore del servizio di *default* rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione quale responsabile del bilanciamento della propria rete;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, che, all'art. 4, comma 1, ha limitato ai soli clienti domestici il diritto alla determinazione del prezzo di riferimento del gas naturale definito dall'Autorità;

Vista la deliberazione n. ARG/gas 64/09 dell'Autorità ed in particolare l'Allegato A, recante «Approvazione del testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane» (TIVG) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico, recanti «Individuazione dei fornitori di ultima istanza» per gli anni termici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, 2018-2019, e, in particolare, il decreto 3 agosto 2012 che, all'art. 1, comma 3, prevede l'applicazione del servizio di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili che si trovino senza un fornitore per qualsiasi causa;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» con la quale, fra l'altro, si è previsto, al comma 59, come modificato dall'art. 3, comma 1-*bis*, lettera *b)*, decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del terzo periodo del comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla determinazione transitoria, da parte dell'Autorità, dei prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti domestici;

Vista la deliberazione 407/2018/R/GAS dell'Autorità, recante «Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di *default* distribuzione, a partire dal 1° ottobre 2018» che all'Allegato A-1 ha definito la disciplina per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di ultima istanza;

Considerato che l'assetto in materia di servizi di ultima istanza prevede che la garanzia della continuità dei prelievi, effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente finale che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso il servizio di *default* e che le condizioni di accesso ai due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonché di mantenere i meccanismi incentivanti per le attività svolte dai diversi soggetti coinvolti;

Considerato che, la previsione di estendere il servizio di fornitura di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di morosità di tali clienti, e ciò presenta elementi che eccedono il rischio correlato all'attività di vendita del gas naturale;

Ritenuto opportuno che:

l'Autorità definisca, con congruo anticipo, le necessarie misure di tutela affinché il servizio di ultima istanza sia coerente con l'evoluzione e l'organizzazione del mercato *retail*, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede il superamento dei prezzi di riferimento del gas naturale dal 1° luglio 2020;

conseguentemente l'Autorità definisca, tra l'altro, la durata di erogazione del servizio nonché le modalità per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per i clienti finali che si trovano nel servizio di ultima istanza;
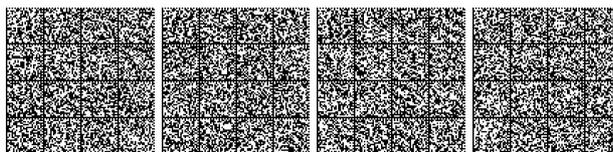
sia confermata l'applicazione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili;

la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta, come negli anni precedenti, dall'Acquirente unico S.p.a. con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorità;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 93/2011, stabilisce indirizzi nei confronti dell'Autorità al fine di individuare i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per la durata di erogazione del medesimo servizio, definita ai sensi dell'art. 2, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore di gas naturale sul mercato.

2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 consiste nella fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si trovano, anche temporaneamente, senza fornitore:

per cause diverse dalla morosità del cliente finale, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici; ai punti di riconsegna relativi condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; ai punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;

per qualsiasi causa, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di utenze relative ad attività di servizio pubblico anche con consumi superiori a 50.000 Smc/anno.

3. L'Autorità provvede a definire opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili di cui al comma 2.

Art. 2.

Compiti dell'Autorità

1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011, recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale», e relativi aggiornamenti come pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità individua le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2.

2. L'Autorità definisce la durata di erogazione del servizio nonché le relative modalità per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale nel servizio di ultima istanza.

3. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora ciò risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicità della fornitura del gas naturale nel servizio di ultima istanza.

4. L'Autorità inoltre:

a) definisce le modalità tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale;

b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare;

c) verifica e, se necessario, aggiorna gli indirizzi forniti all'Acquirente unico S.p.a. per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza;

d) verifica e, se necessario, aggiorna i meccanismi di incentivazione dell'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza;

e) disciplina le modalità di subentro del soggetto fornitore del servizio di ultima istanza del gas naturale nelle capacità di trasporto e di distribuzione del gas naturale dei fornitori da sostituire;

f) verifica e, se necessario, aggiorna le informazioni che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale devono riportare nei documenti di fatturazione affinché tutti i clienti finali che accedono a detto servizio abbiano una chiara informazione:

del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza del gas naturale e della sua variazione in aumento, finalizzata a disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso;

della facoltà per il cliente finale di ottenere la cessazione del servizio di ultima istanza del gas naturale, stipulando un contratto di fornitura di gas naturale con un nuovo venditore senza necessità di comunicarne il recesso al fornitore uscente.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La procedura di cui all'art. 2, comma 4, lettera *c)* si dovrà concludere in tempo utile affinché la fornitura di gas naturale, nell'ambito del servizio di ultima istanza, sia operativa a partire dal 1° ottobre 2019.

2. Il presente decreto è comunicato all'Autorità per gli adempimenti di competenza, è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03767
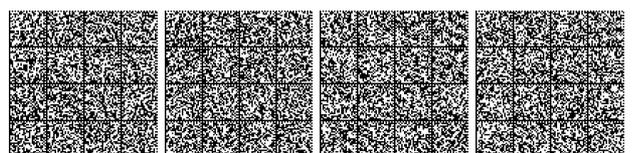
DECRETO 28 maggio 2019.

Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa edificatrice Modena casa», in Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale n. 26/SGC/2018 del 31 agosto 2018, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Modena Casa», con sede in Modena, codice fiscale n. 80018710360, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'avv. Adriano Tortora ne è stato contestualmente nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi, al fine di sanare le irregolarità rilevate in sede ispettiva;

Visto il decreto direttoriale n. 7/SGC/2019 del 28 febbraio 2019 con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale per un periodo di tre mesi con scadenza il 28 maggio 2019 per consentire al commissario governativo di completare le attività volte al completo risanamento dell'ente;

Vista l'istanza in data 6 maggio 2019 acquisita al numero 99310 con la quale il commissario governativo ha richiesto un ulteriore periodo di proroga della gestione commissariale per convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 del codice civile per deliberare in merito alla riapprovazione dei bilanci al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, all'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 nonché tentare di pervenire ad accordi transattivi con le imprese di costruzione e gli istituti di credito al fine di assegnare gli alloggi ai soci;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per mesi tre al fine di consentire al commissario governativo di procedere al completamento delle suddette attività;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa edificatrice Modena Casa», con sede in Modena, codice fiscale n. 80018710360, è prorogata per tre mesi.

Art. 2.

L'avv. Adriano Tortora, nato a Milano (codice fiscale TRTDRN76C16F205G), domiciliato in Bologna, via Azzo Gardino n. 8/A, è confermato nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 28 maggio 2019

Il direttore generale: CELI

19A03794

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 maggio 2019.

Classificazione del medicinale per uso umano «Ramipril Eurogenerici» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 875/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al

regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 709 del 18 dicembre 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* S.O. n. 302 del 31 dicembre 2007 con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RAMIPRIL EUROGENERICI;

Vista la domanda presentata in data 18 maggio 2018 con la quale la società EG S.p.a., ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 037439155 del medicinale «Ramipril Eurogenerici»;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 aprile 2019;

Vista la deliberazione n. 18 del 16 maggio 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Ramipril Eurogenerici» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 037439155 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,02.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ramipril Eurogenerici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ramipril Eurogenerici» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03742

DETERMINA 29 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Busulfan Tillomed» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG 884/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in

data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1580 del 3 ottobre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2018 con la quale la società Tillomed Italia Srl ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Busulfan Tillomed» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 17 gennaio 2019 con la quale la società Tillomed Italia Srl ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Busulfan Tillomed» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045540010;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 aprile 2019;

Vista la deliberazione n. 18 del 16 maggio 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BUSULFAN TILLOMED nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045540010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 225,64;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 372,40.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* da praticarsi alle strutture pubbliche del SSN, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
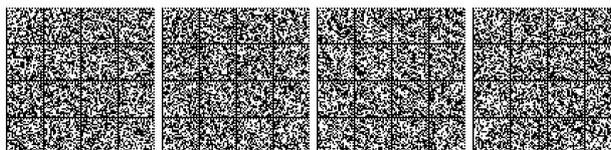
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Busulfan Tillomed» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Busulfan Tillomed» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03744

DETERMINA 29 maggio 2019.

Approvazione del piano terapeutico Aifa per la prescrizione a carico del servizio sanitario nazionale del medicinale «Berinert». (Determina DG 886/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina V&A n. 649/2015 del 1° aprile 2015, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 98 del 29 aprile 2015, nonché la determina AAM/AIC n. 43 del 18 aprile 2018, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2018, con le quali la società CSL BEHRING GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Berinert»;

Vista la determina n. 1353/2016 del 29 settembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2016 recante «Riclassificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Berinert»;

Viste, inoltre, la determina n. 1396/2014 del 26 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2014 e la determina n. 1352/2016 del 29 settembre 2016 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2016 recanti «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Berinert»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 febbraio 2019 con il quale si ritiene necessario un piano terapeutico AIFA per la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale del medicinale «Berinert», nella titolarità della società CSL BEHRING GMBH;

Ritenuto pertanto opportuno istituire un piano terapeutico AIFA per la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale del medicinale «Berinert»;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Approvazione del piano terapeutico AIFA per prescrizione del medicinale BERINERT

È approvato il piano terapeutico AIFA per la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale del medicinale BERINERT, allegato alla presente determina (Allegato 1).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI
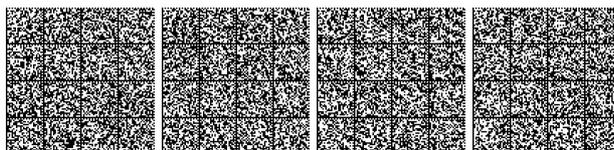
PIANO TERAPEUTICO AIFA

per la prescrizione di BERINERT (inibitore umano C1 esterasi)

Centro Prescrittore: ____

Medico prescrittore (nome e cognome): ____

Recapito telefonico: _________________ e-mail: ____

Paziente (nome e cognome): ____

Data di nascita: _/_/_ Sesso: M □ F □ Codice Fiscale: _____________________________

Residente a:____

ASL si residenza: ________ Prov.: ____________ Regione: ______________

Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta:

____

La prescrizione di BERINERT è a carico del SSN solo se rispondente ad una delle seguenti condizioni:

1. Trattamento degli episodi acuti di Angioedema Ereditario

2. Profilassi pre-intervento

Il Piano terapeutico per BERINERT può essere redatto solo da medici specialisti, esperti della patologia Angioedema Ereditario afferenti ai Centri di Riferimento riconosciuti dalle Regioni e Province autonome.

Piano terapeutico valido 12 mesi □ Prima prescrizione □ Prosecuzione terapia

Indicazione: trattamento degli episodi acuti

Dose prescritta adulti: □ 20 UI per chilogrammo di peso corporeo

Dose prescritta pazienti pediatrici: □ 20 UI per chilogrammo di peso corporeo

Indicazione: profilassi pre-intervento

Dose prescritta adulti: □ 1000 UI meno di 6 ore prima di un intervento medico, dentale, o chirurgico.

Dose prescritta pazienti pediatrici: □ Da 15 a 30 UI per chilogrammo di peso corporeo meno di 6 ore prima di un intervento medico, dentale, o chirurgico

Rivalutazione dopo: ____________________

Data,__/___/____

Timbro e firma del medico ospedaliero
o del medico specialista prescrittore

19A03768
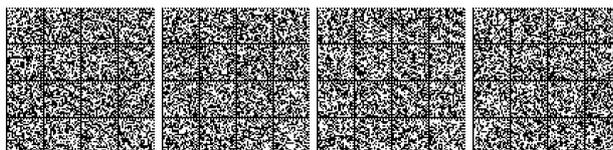
BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2019.

Disposizioni per l'attività di gestione del contante.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la decisione n. 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, come modificata dalla decisione n. 2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012;

Visto l'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286);

Visto in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticità e idoneità alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonché in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere;

Viste le modifiche apportate al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare:

l'art. 8, comma 2-*bis*, che prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lettera *b)* del medesimo decreto-legge, che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;

l'art. 8, comma 2-*ter*, che prevede che la Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 2-*bis* e i casi di cancellazione e di decadenza;

Visto il comma 7 del citato art. 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante;

Viste le modifiche apportate all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la decisione n. 2013/10 della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro;

Considerato che la protezione dell'integrità e dello stato di conservazione delle banconote è condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che ciò richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticità per riconoscere prontamente i falsi e a controlli di idoneità per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo;

Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorità nazionali competenti;

Considerato che la citata decisione n. 2010/14 della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;

Considerati i commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono abrogati il provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016 e il provvedimento della Banca d'Italia del 7 febbraio 2018.

Roma, 5 giugno 2019

Il direttore generale: PANETTA

ALLEGATO *1*

BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE

Fonti normative.

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 recante modifiche del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14).

Decisione della Banca Centrale Europea del 7 settembre 2012 recante modifiche alla decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2012/19).
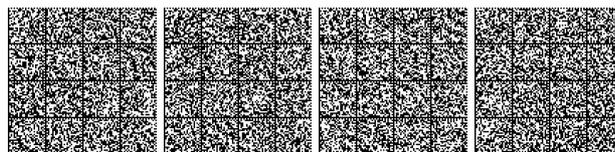
Decisione della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10).

Art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 al comma 2-*bis* e al comma 2-*ter*.

Definizioni.

Nel presente provvedimento s'intendono per:

«apparecchiatura conforme»: l'apparecchiatura per l'autenticazione o per l'autenticazione e selezione delle banconote in euro che ha superato positivamente i test di una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema ed è riportata nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet della Banca centrale europea;

«attività di gestione del contante» (ovvero «trattamento del contante»): le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:

a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);

b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità);

«banconote»: le banconote denominate in euro;

«banconote danneggiate»: le banconote rese inidonee alla circolazione da cause diverse dalla fisiologica usura, quali, ad esempio la mutilazione o il deterioramento provocato da dispositivi antirapina, acqua, fuoco, muffa, umidità;

«BCE»: la Banca centrale europea;

«BCN»: una banca centrale nazionale dell'Eurosistema;

«cassa prelievo contanti» (cash-dispenser): dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela che, tramite l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario. Sono considerati casse prelievo contanti gli ATM e i terminali di self-checkout utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti;

«Eurosistema»: la BCE e le BCN degli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta è l'euro;

«Filiale remota»: filiale di banche o di Poste Italiane S.p.A., autorizzata dalla Banca d'Italia a effettuare manualmente i controlli di idoneità delle banconote esitate attraverso dispositivi automatici;

«gestori del contante»: i soggetti tenuti a verificare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro allo scopo di individuare quelle sospette di falsità e quelle che per il loro logorio non sono più idonee alla circolazione. Essi sono:

le banche;

nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l'uso del contante, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-*bis*) del T.U.B., gli istituti di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-*sexies*) del T.U.B. e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-*sexies* del T.U.B.;

altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi:

a) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, (di seguito operatori);

b) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

c) altri soggetti, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività;

le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori indicate nei precedenti alinea;

«GS1»: sistema integrato di standard che assegna codici univoci a livello internazionale a prodotti, servizi e luoghi. Tali codici sono distribuiti dall'Istituto GS1, organismo internazionale non a scopo di lucro, per mezzo delle sue rappresentanze nazionali. Per le segnalazioni statistiche rilevano i seguenti codici del sistema GS1:

a) GLN - Global Location Number: identifica univocamente un luogo fisico appartenente a un determinato soggetto (es.: sala conta);

b) GTIN - Global Trade Item Number: identifica univocamente i prodotti oggetto delle segnalazioni (ad es. taglio e tipo di banconote);

«operatori di minori dimensioni e complessità operativa»: gli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) un «processato» annuo inferiore a cento milioni di banconote;

b) un numero di sale conta minore di quattro;

«personale addestrato»: i dipendenti dei gestori del contante che hanno:

a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote in euro, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle;

b) la conoscenza dei criteri di selezione elencati nell'allegato 2 e la capacità di controllare le banconote in euro secondo questi criteri;

«Portale del contante (CASH-IT)»: sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni statistiche dei gestori del contante. Esso è costituito da un Portale applicativo su rete internet raggiungibile secondo una logica user-to-application (U2A);

«processato»: quantità totale delle banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione;

«ricircolo»: la reimmissione in circolazione, ad esempio allo sportello o mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote che i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento o come deposito) o da un altro soggetto che opera con il contante;

«utente»: persona fisica che accede al Portale del contante per inoltrare le segnalazioni statistiche;

«XML (eXtensible Markup Language)»: linguaggio scelto per strutturare e standardizzare i messaggi da inviare alla Banca d'Italia tramite il Portale del contante.

CAPITOLO I

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE

1. Premessa.

Le attività di gestione del contante sono volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:

a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);

b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante. L'accertamento che le banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono atte a rimanere in circolazione (controllo di idoneità) deve avere ad oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati sul sito internet della BCE, per quelle verificate automaticamente da dispositivi di selezione e autenticazione, e dei requisiti minimi riportati nell'allegato 2 del presente provvedimento, per quelle verificate manualmente da parte di personale addestrato (*cfr. infra*).

I controlli automatici di autenticità e di idoneità sono effettuati con l'utilizzo di apparecchiature conformi; le tipologie di tali apparecchiature sono descritte nell'allegato 3. L'elenco delle apparecchiature conformi è pubblicato sul sito internet della BCE; la cancellazione di un'apparecchiatura da tale elenco, a seguito di un test con esito negativo, viene pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia e resa nota dalla Banca d'Italia via e-mail a ciascun gestore del contante.
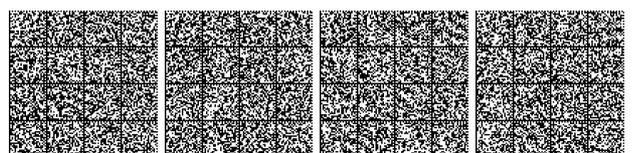
Le banconote possono essere reimmesse in circolazione tramite dispositivi automatici di prelievo del contante solo se hanno superato i controlli di autenticità e idoneità effettuati mediante apparecchiature conformi. Tali verifiche non sono richieste per le banconote fornite al gestore direttamente da una BCN o da un altro gestore del contante che abbia già effettuato i citati controlli.

2. Avvio dell'attività.

Ai fini dell'avvio dell'attività di trattamento delle banconote in euro, gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. (di seguito, operatori) devono iscriversi nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, tenuto dalla Banca d'Italia (di seguito, elenco). Le modalità per l'iscrizione sono previste dal provvedimento della Banca d'Italia recante «Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco».

Gli altri soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia mediante lo schema di cui all'allegato 4.

Tutti i gestori del contante devono comunicare il nominativo del referente aziendale per il ricircolo del contante, che ha il compito di corrispondere alle richieste di dati, informazioni e documentazione da parte della Banca d'Italia; essi, inoltre, sono tenuti a segnalare alla Banca d'Italia le variazioni delle informazioni in precedenza fornite.

Va altresì comunicata alla Banca d'Italia la cessazione dell'esercizio dell'attività di gestione del contante.

Tutte le comunicazioni alla Banca d'Italia ai sensi del presente provvedimento devono essere inoltrate via PEC al Servizio gestione circolazione monetaria.

3. Controlli manuali.

Possono essere effettuati manualmente i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote reimmesse in circolazione solo allo sportello, nell'ambito di operazioni al pubblico, da parte di «personale addestrato».

Previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono altresì essere effettuati manualmente, sempre che siano svolti da «personale addestrato»:

a) i controlli di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di banche, di istituti di moneta elettronica e di Poste Italiane S.p.a. ubicate in località remote e con volumi modesti di operazioni al pubblico, a condizione che i controlli di autenticità siano stati effettuati tramite apparecchiature conformi. La richiesta di autorizzazione va inviata alla Banca d'Italia. Nella richiesta vanno indicati: la filiale (o le filiali) per la quale è avanzata la richiesta, la sua ubicazione e il motivo per cui può essere considerata remota; il numero di addetti da considerare personale addestrato; la quantità di banconote (distinte per taglio) ricircolate tramite dispositivi automatici di distribuzione da ciascuna filiale interessata dall'istanza negli ultimi 12 mesi; il modello e le relative versioni hardware e software delle apparecchiature utilizzate per i controlli di autenticità.

Ai sensi della decisione BCE/2010/14 e successive modifiche, il volume delle banconote in euro erogato attraverso dispositivi automatici di distribuzione da tutte le filiali remote autorizzate dalla Banca d'Italia non può superare il 5% del totale erogato attraverso tali dispositivi a livello nazionale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

per valutare l'ubicazione in località remote, vengono presi in considerazione i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la struttura più vicina che possa offrire servizi di trattamento del contante (Filiale della Banca d'Italia e/o sale conta di società di servizi) ed eventuali fattori che possono riflettersi sulla agibilità delle vie di collegamento quali l'ubicazione in località montane o insulari;

per determinare il volume modesto di operazioni al pubblico tramite ATM, si valuta il volume dei prelievi da ATM presso le filiali in questione.

In particolare, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base di indicatori determinati per ciascuna delle variabili sopra indicate e pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

b) i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di banche, di istituti di moneta elettronica e di Poste Italiane S.p.a. in presenza di circostanze eccezionali e temporanee che pregiudichino significativamente la fornitura di banconote. La richiesta di autorizzazione, completa degli elementi che configurano le circostanze eccezionali, va inviata alla Banca d'Italia e deve indicare: 1) la natura dell'evento eccezionale e le ragioni per le quali esso non consente di assicurare la regolare fornitura di banconote; 2) l'area territoriale interessata dall'evento eccezionale e le filiali per le quali l'autorizzazione è richiesta; 3) la durata prevista del ricorso al trattamento manuale delle banconote ai fini del ricircolo; 4) il numero degli addetti da considerare personale addestrato per ciascuna delle filiali per le quali è chiesta l'autorizzazione.

La Banca d'Italia, in presenza di circostanze di carattere eccezionale, può procedere d'iniziativa al rilascio dell'autorizzazione per il trattamento manuale del contante.

Alle richieste di autorizzazione sub *a)* e *b)* si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi contenuta nel regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine per la conclusione di tali procedimenti è di 90 giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Il responsabile dei procedimenti è il Capo del servizio gestione circolazione monetaria.

CAPITOLO II

REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE

1. Premessa.

I gestori del contante si conformano ai requisiti organizzativi sotto indicati affinché l'attività di trattamento del contante sia svolta secondo processi produttivi improntati al rispetto delle norme di riferimento e al presidio dei rischi specifici del ricircolo e, più in generale, dei rischi operativi legati all'attività di trattamento del contante.

Per gli operatori iscritti nell'elenco, le presenti disposizioni integrano e si applicano in modo unitario con le previsioni contenute nel provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco».

La Banca d'Italia verifica l'adozione dei predetti requisiti organizzativi secondo il principio di proporzionalità, graduato sulla base della dimensione e della complessità dell'operatività svolta dal gestore.

1.1 Risorse tecnologiche e apparecchiature.

I gestori del contante devono disporre di adeguate risorse tecnologiche e sono tenuti a utilizzare esclusivamente apparecchiature conformi, secondo quanto previsto nel Capitolo I. Le apparecchiature - in combinazione con gli altri fattori produttivi - devono essere adeguate al volume di banconote da processare.

Tali apparecchiature devono essere conformi alle versioni hardware e software pubblicate sul sito internet della BCE; esse devono, inoltre, essere utilizzate secondo le impostazioni di fabbrica (standard factory setting), inclusi gli eventuali aggiornamenti, fatte salve impostazioni più restrittive concordate tra la Banca d'Italia e i gestori del contante. A tal fine, il gestore deve verificare periodicamente se la versione del software installata sull'apparecchiatura corrisponde a quella indicata nell'elenco delle apparecchiature pubblicato sul sito internet della BCE.

Nei contratti per la fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente che le modalità di installazione e di funzionamento sono conformi agli standard pubblicati sul sito internet della BCE e che il mantenimento di tali standard è oggetto di controllo nell'ambito della periodica attività di manutenzione. Inoltre, nel contratto deve essere previsto l'impegno del fornitore di comunicare tempestivamente al gestore del contante le variazioni del software dell'apparecchiatura conforme e la cancellazione dell'apparecchiatura dall'elenco della BCE.

1.2 Risorse umane.

I gestori del contante sono tenuti a utilizzare personale in possesso di professionalità adeguate alle attività svolte e costantemente addestrato tramite un'appropriata attività di formazione. A tal fine devono essere programmate periodiche sessioni di aggiornamento sull'evoluzione del quadro normativo di riferimento e per la diffusione delle best practice relative alle attività svolte.

I soggetti che operano con il contante devono avere la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle. Inoltre, per i casi consentiti di controllo manuale, il personale deve avere conoscenza dei criteri di selezione indicati nell'allegato 2 e la capacità di verificare le banconote secondo questi criteri.

Tali soggetti devono, inoltre, avere conoscenza delle disposizioni normative, della corretta operatività delle macchine e degli altri strumenti a supporto delle lavorazioni (ad es. procedura informatica) al fine di cogliere tempestivamente sintomi di malfunzionamento e contribuire all'esatta registrazione dei fatti gestionali per una corretta alimentazione del sistema amministrativo-contabile.

Il rispetto dei principi di cui sopra va assicurato anche per il personale non dipendente eventualmente utilizzato per il trattamento delle banconote.

1.3 Procedure operative per il trattamento del contante.

I gestori del contante devono adottare procedure documentate delle modalità di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento del contante, con l'indicazione delle responsabilità degli addetti. In particolare:

a) devono essere individuate modalità operative, per ciascuna fase di lavorazione delle banconote, che consentano di riferire costantemente al soggetto versante i biglietti trattati e di gestire prontamente e in maniera distinta le banconote sospette di falsità, quelle inidonee a circolare (tra cui le danneggiate) e quelle ricircolabili. Analoghi criteri devono essere osservati nella sistemazione delle banconote nei locali di sicurezza. Ai fini dell'applicazione del criterio di segregazione si specifica quanto segue:

i gestori del contante riferiscono le banconote sospette di falsità rilevate nella lavorazione del contante a ciascun soggetto da cui sono state acquisite;

gli operatori iscritti nell'elenco, inoltre, mantengono suddivise le rimanenti banconote trattate per singolo soggetto versante (banche, Poste Italiane e altri soggetti, ad es. operatori della grande distribuzione) per la parte di pertinenza di ciascuno;

l'autenticazione e la selezione, laddove avvengano in fasi differenti, devono essere effettuate in sequenza in modo che il ciclo di lavorazione venga completato nella stessa giornata lavorativa, fatti salvi casi eccezionali e imprevedibili, in relazione ai quali i gestori devono garantire l'ordinata custodia delle banconote semilavorate e assicurare la corretta rendicontazione nonché la riconducibilità delle banconote ai soggetti versanti;

b) devono essere definite le procedure per la compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità e la relativa trasmissione alla Banca d'Italia (*cfr.* Capitolo *III)*; del pari deve essere disciplinata la consegna alla Banca d'Italia dei biglietti non più idonei alla circolazione, al fine di consentire il tempestivo controllo sulla legittimità e sulla qualità delle banconote da parte di quest'ultima;

c) devono essere stabilite procedure per evitare che le banconote di pertinenza di ciascun soggetto versante possano essere impropriamente utilizzate, seguendo modalità che consentano la tracciabilità, la corretta registrazione contabile e la riferibilità al soggetto versante;

d) devono essere definite le procedure che consentano l'attribuzione della responsabilità sulla quantità e qualità delle banconote, qualora queste siano trasferite ad altro gestore del contante.

I gestori del contante sono tenuti a predisporre flussi informativi interni al fine di assicurare che il personale sia consapevole del proprio ruolo e sia a conoscenza delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie attività. A tal fine, il gestore deve diffondere tra il personale i documenti aziendali (organigramma, mansionari, manuali operativi, comunicazioni) in cui sono specificati i ruoli assegnati con relativi compiti e responsabilità; deve inoltre essere messa a disposizione del personale la documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura (ad es. il manuale d'uso, anche in formato elettronico).

1.4 Assetto dei controlli interni.

Il sistema dei controlli interni deve garantire il rispetto delle norme e delle procedure aziendali interne e prevedere la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e la verifica dei conseguenti interventi di sistemazione. In tale contesto, è rilevante la diffusione di una cultura dei controlli che renda consapevole tutto il personale, secondo i diversi ruoli e responsabilità, dei rischi connessi con l'attività svolta e l'adozione di sistemi di misurazione dei rischi operativi, al fine di prevenire o contenere l'impatto di possibili perdite economiche e patrimoniali.

Devono essere previsti:

controlli di primo livello (di linea) diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento delle banconote;

controlli di secondo livello da attribuire a un'unità o a personale non direttamente coinvolti nelle attività operative, che effettuino periodiche verifiche sulle materialità in giacenza nel caveau e controlli di conformità del processo di lavorazione con le procedure adottate e con gli impegni contrattuali assunti;

controlli di terzo livello attraverso l'istituzione di un'apposita funzione di revisione interna che provveda al monitoraggio sugli andamenti anomali, sulle violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché sulla funzionalità e sull'affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni. Negli operatori di minori dimensione e complessità operativa tale funzione può non essere istituita, ma l'attività di monitoraggio di cui sopra deve in ogni caso essere assicurata;

un sistema che consenta ai responsabili dei controlli di primo e secondo livello di segnalare ai livelli decisionali superiori le anomalie riscontrate nelle lavorazioni, al fine di adottare le misure correttive necessarie e verificarne l'efficacia.

È necessario inoltre:

individuare all'interno delle procedure operative i punti di controllo, le modalità e i tempi di conservazione della documentazione che comprovino l'effettiva esecuzione dei controlli;

segnalare alla Banca d'Italia le informazioni sulle anomalie che riguardano l'attività di trattamento del contante.

Costituisce parte integrante del sistema dei controlli interni un'adeguata ed efficiente procedura informatica a supporto delle lavorazioni che presidi l'intero ciclo di trattamento del contante. Inoltre, la procedura deve rendere disponibili report periodici (giornalieri, settimanali, mensili), ad uso del personale incaricato di effettuare controlli e/o della direzione della società.

1.5 Misure per tutelare la sicurezza delle banconote.

Misure di sicurezza devono accompagnare costantemente il trattamento dei valori (autenticazione e selezione delle banconote, confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e reimmissione in circolazione) nel pieno rispetto anche delle norme di settore. A tal fine, nei locali in cui si svolge la lavorazione dei valori deve accedere solo il personale strettamente indispensabile.

Deve essere assicurata la corretta funzionalità dei presidi (ad es. apparati di videoregistrazione) a tutela della sicurezza dei valori. Inoltre:

1. le banconote sospette di falsità e quelle danneggiate devono essere custodite separatamente dal resto della giacenza e in totale sicurezza (ad es. armadi dedicati);

2. l'attività di trattamento delle banconote in sala conta e la movimentazione dei valori da e verso i locali di custodia deve avvenire sempre in presenza di almeno due addetti.
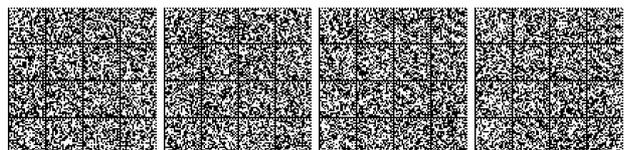
2 Esternalizzazione del trattamento del contante.

I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento delle banconote devono porre specifica attenzione alla valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa dell'affidatario.

Nel caso in cui l'attività sia esternalizzata a operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., i gestori del contante devono altresì verificare l'effettiva iscrizione di questi ultimi nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

In considerazione dei rischi patrimoniali, legali e reputazionali connessi con la materia, le verifiche effettuate al momento dell'avvio del rapporto contrattuale sono accompagnate da una costante azione di controllo sul corretto svolgimento delle attività affidate in outsourcing.

Resta ferma la responsabilità del committente per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento.

Il committente stipula con l'affidatario un contratto scritto che, nel fissare adeguati livelli di servizio, prevede, almeno:

la durata dell'accordo, le modalità di rinnovo e gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; gli eventuali conflitti di interesse e le cautele per prevenirli o attenuarli;

la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione del committente;

il diritto del committente di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali;

l'obbligo dell'affidatario di corrispondere tempestivamente alle richieste di informazioni da parte del committente;

le procedure per lo scambio di informazioni e dati;

la possibilità per il committente di verificare la performance del servizio reso, anche tramite accesso presso i locali dell'affidatario e di richiedere, ove del caso, misure correttive;

l'obbligo dell'affidatario di attenersi alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di autenticazione e selezione delle banconote ai fini del ricircolo.

Il committente designa un «responsabile interno» con il compito di verificare il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dall'affidatario devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione.

Per l'esternalizzazione delle attività di trattamento del contante operata da banche e da altri intermediari si fa rinvio alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dei poteri di vigilanza su tali soggetti.

CAPITOLO III

OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITÀ

I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alla Banca d'Italia le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticità effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale.

Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente, e in ogni caso entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state ricevute, al Centro nazionale di analisi costituito presso la Banca d'Italia, Servizio gstione circolazione monetaria, Via Nazionale, 91, 00184 Roma.

La trasmissione delle banconote deve essere corredata del verbale di ritiro, compilato correttamente in tutte le sue parti, redatto tramite la procedura SIMEC ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016.

CAPITOLO IV

CONTROLLI

La Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione del contante, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni.

Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di controllo sui gestori del contante sono coperti dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Gli ispettori, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in materia di controllo sui gestori del contante, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali ex art. 357 del codice penale.

Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:

l'assetto organizzativo adottato, ivi comprese le misure di addestramento del personale, la funzionalità dei controlli interni, la capacità di governo del rischio di reimmettere in circolazione banconote false o logore;

la conformità delle apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote alla normativa di cui alla decisione BCE/2010/14 e successive modificazioni;

il funzionamento delle suddette apparecchiature e, in particolare, la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità;

le procedure che disciplinano l'operatività e il controllo delle suddette apparecchiature;

il trattamento delle banconote sottoposte a verifica;

le modalità con le quali sono svolti i controlli manuali di autenticità e idoneità.

Ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, per l'espletamento dei controlli nei confronti degli operatori iscritti nell'elenco, la Banca d'Italia può avvalersi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

I gestori del contante ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti; l'eventuale comportamento non collaborativo costituisce di per sé inosservanza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e delle relative disposizioni attuative.

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera d'incarico a firma del governatore o di chi lo rappresenta.

Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto che ritengono necessario, effettuare verifiche sulle banconote trattate dal gestore del contante nonché prelevare - previa redazione di apposito verbale di consegna - esemplari di banconote al fine di sottoporle a controlli di autenticità e idoneità presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze ispettive vengono rese note tramite una comunicazione scritta al gestore del contante, che può essere consegnata anche nel corso di un'apposita riunione con il soggetto ispezionato, alla presenza del suo Rappresentante legale *pro tempore*. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Entro 30 giorni dalla consegna, il gestore del contante comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure già assunte o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

Negli accertamenti mirati alla verifica della conformità e della funzionalità delle apparecchiature utilizzate per il trattamento del contante, le risultanze ispettive vengono rese note solo nel caso in cui siano state riscontrate anomalie.

CAPITOLO V

INTERVENTI CORRETTIVI E PROVVEDIMENTO DI DIVIETO

1. Misure correttive nei confronti dei gestori del contante.

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano l'attività di gestione del contante la Banca d'Italia, fatti salvi eventuali profili sanzionatori, può richiedere al gestore l'adozione di misure correttive, la cui tipologia è correlata alla gravità delle irregolarità riscontrate, indicando i tempi per la loro adozione.

Nel caso in cui dagli accertamenti ispettivi posti in essere dalla Banca d'Italia sia emersa una situazione che evidenzi un elevato rischio di reimmettere in circolazione banconote false o inidonee può essere adottato un provvedimento di divieto di reimmissione.

Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può, entro 120 giorni dalla rilevazione delle irregolarità, adottare un provvedimento di divieto di reimmissione in circolazione di banconote.

Il provvedimento di divieto di reimmissione può essere altresì adottato in via cautelare qualora nel corso degli accertamenti ispettivi emerga un elevato rischio di reimmettere in circolazione banconote false o inidonee derivante da:

a) un elevato disordine organizzativo;

b) reiterate gravi violazioni degli obblighi previsti dalla normativa in materia di attività di gestione del contante.

Il responsabile del procedimento è il Capo del servizio gestione circolazione monetaria.

Il provvedimento di divieto assunto dalla Banca d'Italia nei confronti del gestore del contante è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

2. Provvedimento di divieto relativo alle apparecchiature.

Il provvedimento di divieto viene adottato in via d'urgenza in caso di esito negativo delle prove di funzionamento delle apparecchiature per il trattamento delle banconote in uso presso il gestore effettuate in sede ispettiva.

Nel caso di difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la rimozione della medesima dall'elenco delle apparecchiature conformi, pubblicato sul sito internet della BCE.

CAPITOLO VI

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

1. Premessa.

Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in caso di inosservanza del medesimo articolo del decreto-legge e della decisione BCE/2010/14 e successive modificazioni e del presente provvedimento, la Banca d'Italia applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000.

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attività dei gestori del contante sia svolta in conformità alle regole che disciplinano l'attività di controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote.

La presentazione di scritti difensivi e la possibilità, nella fase istruttoria, di richiedere un'audizione danno attuazione ai principi del contraddittorio e di partecipazione al procedimento, corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali ricadono gli effetti giuridici del provvedimento amministrativo.

Le violazioni delle disposizioni in materia di trattamento del contante da parte di banche o altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia anche per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza attribuita su tali soggetti dalle normative di settore.

2. Criteri per la determinazione delle sanzioni.

L'importo della sanzione pecuniaria, stabilito entro i limiti previsti dalla legge, viene fissato tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività o pericolosità.

A questi fini, si valutano le conseguenze che la violazione accertata determina sull'integrità e sul buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione, anche in relazione alle dimensioni dell'attività svolta dal gestore del contante.

Inoltre, in relazione alla tipologia della violazione, si tiene conto dei seguenti elementi:

la durata della violazione;

la gravità della violazione in particolare, in relazione a:

i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sul mercato;

l'eventuale assunzione nei confronti del gestore del contante di provvedimenti di divieto di reimmissione in circolazione di banconote;

le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;

la reiterazione della violazione;

l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorità di controllo.

3. Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Capo del servizio gestione circolazione monetaria.

Si applicano le disposizioni del regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Fasi della procedura.

La procedura d'irrogazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi: avvio della procedura sanzionatoria, istruttoria, decisione.

4.1. Avvio della procedura sanzionatoria.

La procedura sanzionatoria amministrativa, alla quale si applicano le previsioni di cui all'art. 145 T.U.B., ha inizio con la contestazione formale nei confronti del soggetto ritenuto responsabile delle violazioni riscontrate ed è disposta dal Servizio gestione circolazione monetaria.

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di controllo o alla documentazione acquisita, dai quali sia emersa la violazione;

la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;

la descrizione della violazione;

l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;

l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione dei documenti istruttori;

l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni, a far pervenire al Servizio gestione circolazione monetaria, unità organizzativa responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni; nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscono il rispetto del termine di 30 giorni per l'invio delle controdeduzioni, o quando sia stata presentata un'istanza di audizione, il gestore del contante può chiedere una breve proroga (di norma non superiore a 15 giorni);
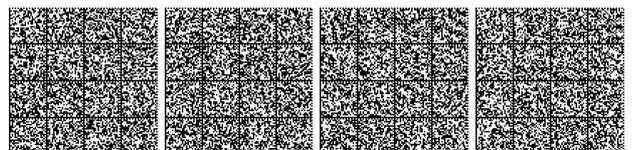
l'invito, nei confronti del soggetto cui sono contestate le violazioni, a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;

l'indicazione della facoltà per i soggetti interessati di chiedere nella fase istruttoria un'audizione, anche con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente, nel termine di 30 giorni;

l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione, non sarà consentito presentare osservazioni scritte al direttorio della Banca d'Italia (*cfr. infra*) in merito alla proposta del Servizio gestione circolazione monetaria;

il termine di conclusione del procedimento amministrativo.

La lettera di contestazione è notificata a mezzo PEC nei casi e nelle forme previste dall'ordinamento. La notifica della contestazione via PEC può avvenire anche presso l'indirizzo indicato dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia.

Qualora la notifica via PEC non sia possibile, la stessa viene effettuata a mani del legale rappresentante o persona delegata nel corso di una riunione presso il soggetto interessato o presso una delle Filiali della Banca d'Italia.

In base all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione.

4.2. Istruttoria.

Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono curati dal Servizio gestione circolazione monetaria.

Il Servizio procede all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti e trasmette gli atti alla Commissione per le irregolarità dei gestori del contante, istituita presso la Banca d'Italia.

La Commissione, esaminati gli atti del procedimento, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio della Banca d'Italia da parte del Servizio gestione circolazione monetaria in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o all'archiviazione del procedimento.

La proposta al direttorio è trasmessa ai soggetti interessati i quali abbiano partecipato all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione.

Entro 30 giorni dalla ricezione, il soggetto interessato può trasmettere al direttorio sintetiche osservazioni scritte aventi a oggetto esclusivamente i fatti esaminati nel corso dell'istruttoria e i contenuti della proposta formulata dal Servizio Gestione circolazione monetaria; non possono essere introdotti fatti nuovi, salvo gli eventi verificatisi successivamente alla conclusione dell'istruttoria.

Le osservazioni per il direttorio sono trasmesse all'indirizzo spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it

Le osservazioni per il direttorio presentate oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.

4.3. Decisione.

Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria e la fase decisoria, il direttorio della Banca d'Italia, esaminate anche le ulteriori osservazioni eventualmente presentate dagli interessati in merito alla proposta formulata dal Servizio Gestione circolazione monetaria e acquisito il parere dell'avvocato generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'avvocato capo, adotta un provvedimento motivato. Con il provvedimento il direttorio può:

accogliere la proposta;

chiedere supplementi di istruttoria;

discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta;

archiviare il procedimento.

L'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni è adottato dal direttorio dalla Banca d'Italia entro 240 giorni dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di trasmissione ai soggetti interessati della proposta formulata dal Servizio gestione circolazione monetaria, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del direttorio è sospeso dalla data di ricezione della comunicazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al direttorio.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti interessati.

La Banca d'Italia comunica il provvedimento sanzionatorio unitamente alla motivazione dello stesso e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa sul proprio sito internet a margine della pubblicazione.

La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4.4. Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni.

La sospensione del procedimento è disciplinata dall'art. 8 del regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010.

Ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui nel corso dell'attività di supervisione siano riscontrati fatti nuovi che costituiscano violazione delle medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria, la Banca d'Italia può integrare le contestazioni già formulate nei confronti dei soggetti responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini di conclusione del procedimento.

Con riferimento alle contestazioni integrative, gli interessati presentano le proprie controdeduzioni e hanno facoltà di chiedere una breve proroga e avanzare istanza di audizione nei tempi e con le modalità previste dal paragrafo 4.1 del presente capitolo.

4.5. Pagamento della sanzione e impugnativa del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 145 comma 9 del T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso il ricorso alla Corte d'Appello di Roma. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

CAPITOLO VII

SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE

1. Premessa.

I gestori del contante che hanno la qualifica di enti segnalanti (*cfr.* par. 1.1) inviano alla Banca d'Italia informazioni periodiche che vengono utilizzate allo scopo di monitorare l'attività di ricircolo delle banconote e gli sviluppi del ciclo del contante. La Banca d'Italia può pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti segnalanti.

L'ente segnalante, anche quando si avvale per l'effettuazione delle segnalazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate alla Banca d'Italia e del rispetto dei termini di invio.

Di seguito, si definiscono i soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche, il contenuto delle informazioni da rassegnare alla Banca d'Italia e la loro periodicità.

Le istruzioni tecniche sulle modalità per l'invio delle segnalazioni sono contenute nel «Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante» reso disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.
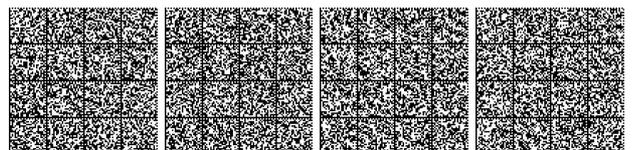
1.1 Gli enti segnalanti.

Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo procedendo all'autenticazione e alla selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi. Rientrano in tale categoria sia i soggetti che provvedono direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela (ad es. banche e Poste Italiane S.p.A.) sia quelli che effettuano il trattamento delle banconote per conto terzi.

Sono altresì tenuti all'invio delle segnalazioni i gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti. Tali soggetti non sono tenuti a inviare l'intero set informativo ma segnalano solo il numero delle casse prelievo contanti di cui dispongono e il numero di banconote distribuite tramite tali dispositivi (*cfr. infra*).

1.2 Il sistema di codifica.

Il monitoraggio dell'attività di ricircolo svolta dai soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche presuppone anagrafi che consentano di individuare in modo univoco i soggetti e i luoghi in cui l'attività viene svolta: a tal fine, è stata adottata la codifica GS1. Ciascun ente segnalante deve essere dotato di un proprio codice GS1.

L'ente segnalante provvede ad attribuire codici GLN a sede legale, luoghi di contazione ed eventuali filiali remote.

L'ente segnalante è responsabile del corretto utilizzo dei codici così attribuiti, con particolare riguardo alla salvaguardia del requisito di univocità, anche storica, dei luoghi di contazione censiti.

Nell'ambito delle segnalazioni i diversi tagli di banconote sono individuati attraverso codici GTIN forniti dalla Banca d'Italia.

2. Il contenuto delle segnalazioni statistiche.

Le segnalazioni statistiche hanno ad oggetto le informazioni di seguito indicate.

2.1 Luoghi di contazione.

Per luoghi di contazione si intendono i locali in cui il gestore del contante ha installato le apparecchiature conformi (siano esse riservate al personale o utilizzabili autonomamente dalla clientela) di cui si avvale per l'autenticazione e la selezione delle banconote ai fini del loro ricircolo.

2.2 Dati di sistema.

Il gestore del contante comunica, per ciascun luogo di contazione segnalato, le dotazioni tecnologiche di cui si avvale per il trattamento delle banconote da ricircolare, comunicando il numero di apparecchiature di autenticazione e selezione distinte per modello.

Inoltre, il gestore del contante segnala:

1. il numero complessivo delle casse prelievo contante;

2. il numero complessivo, suddiviso per modello, delle apparecchiature automatiche di introito a disposizione della clientela che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo.

Sono escluse dagli obblighi di segnalazione le apparecchiature utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato.

2.3 Dati operativi.

Si definiscono dati operativi le informazioni sul numero di banconote (dati di flusso) trattate nel periodo di riferimento della segnalazione (semestre). Esse riguardano, distintamente per taglio, il numero di banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione (Processato), con indicazione dei quantitativi riscontrati non più idonei alla circolazione (Logoro) e di quelli ricircolati (Ricircolato). Il dato va distinto per luogo di contazione e, nell'ambito di questo, per ente proprietario delle banconote trattate.

Sono escluse dal calcolo dei dati operativi le lavorazioni effettuate con le apparecchiature non segnalate nei dati di sistema in quanto utilizzate per trattare le banconote distribuite esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato.

I dati devono essere segnalati dal gestore del contante che ha proceduto al trattamento delle banconote. Nel caso di attività di trattamento del contante effettuata in regime di esternalizzazione, le parti (committente e affidatario) individuano, comunicandolo alla Banca d'Italia, il soggetto tenuto all'invio dei dati.

3. Le modalità di invio delle segnalazioni statistiche.

Le segnalazioni sono effettuate elettronicamente attraverso funzioni rese disponibili sul Portale del contante (CASH-IT) della Banca d'Italia che consentono di caricare sul sito i file in formato XML.

Al Portale si accede attraverso l'indirizzo: https://cash.bancaditalia.it

Gli enti segnalanti per l'invio delle segnalazioni statistiche fanno riferimento al relativo Manuale operativo. In ogni caso, si precisa che la correzione delle segnalazioni dei dati di sistema e operativi può avvenire solo con l'invio integrale della segnalazione corretta.

4. La periodicità delle segnalazioni.

Le segnalazioni relative ai dati di sistema e ai dati operativi sono inviate semestralmente nei termini di seguito indicati:

Periodo di riferimento	Periodo di invio
I Semestre dell'anno	1° luglio - 31 agosto
II Semestre dell'anno	1° gennaio - 28 febbraio

La segnalazione dei luoghi di contazione è effettuata al momento della loro apertura. Inoltre, i gestori del contante segnalano alla Banca d'Italia tempestivamente, e in ogni caso non oltre il termine di 30 giorni, le intervenute cessazioni o variazioni di indirizzo, allo scopo di mantenere costantemente aggiornate le informazioni sui punti di lavorazione del contante.

ALLEGATO *2*

Estratto dalla Decisione BCE/2010/14 come modificata dalla Decisione BCE/2012/19

ALLEGATO IIIb

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI MANUALI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro da parte del personale addestrato.

Durante i controlli sull'idoneità, le banconote in euro con un qualsiasi difetto di cui alla tabella qui di seguito, o con un difetto evidente a vista d'occhio in una delle caratteristiche di sicurezza, sono considerate non idonee. Tuttavia, le banconote in euro piegate e le banconote in euro con angoli piegati possono essere aggiustate stendendole manualmente, laddove possibile. I controlli sull'idoneità sono eseguiti con un'ispezione visiva delle singole banconote in euro e non richiedono l'utilizzo di altri strumenti.

Elenco dei criteri di selezione per il controllo di idoneità manuale

Caratteristica		Descrizione
1.	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla banconota in euro evidente a vista d'occhio
2.	Macchia	Concentrazione di sporco localizzato evidente a vista d'occhio
3.	Graffiti	Immagini aggiunte evidenti a vista d'occhio o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota
4.	Scoloritura	Mancanza di inchiostro evidente a vista d'occhio su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5.	Lacerazione	Banconota in euro con almeno una lacerazione sul bordo
6.	Buco	Banconota in euro con almeno un buco evidente a vista d'occhio
7.	Mutilazione	Banconota in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi), ad esempio un angolo mancante
8.	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo o colla o in altro modo
9.	Grinze	Banconota in euro con pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale che ne modificano notevolmente l'aspetto
10.	Alterazione della consistenza	Banconota in euro con deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11.	Banconota in euro piegata	Banconota in euro piegata, compresi i casi in cui non può più essere stesa
12.	Angolo piegato	Banconota con almeno un angolo piegato chiaramente evidente
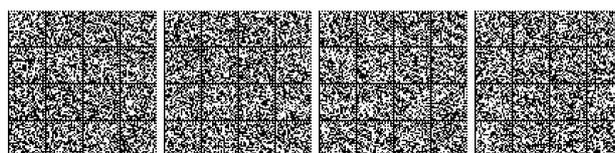
ALLEGATO *3*

Estratto dalla Decisione BCE/2010/14 come modificata dalla Decisione BCE/2012/19

20.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 253/21

ALLEGATO

Gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IV della Decisione BCE/2010/14 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1. **Requisiti tecnici generali**

1.1. Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare fisicamente le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate.

1.2. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell'identificazione delle nuove tipologie di banconote false. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2. **Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote**

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tabella 1

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A. **Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente**		
1.	Dispositivi di cash in (apparati per il deposito di contante) (CIM)	I dispositivi di cash in (CIM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di cash in (CIM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali
2.	Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)	I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni
3.	Dispositivi di cash in combinati (CCM)	I dispositivi di cash in combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di cash in combinati (CCM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali. Per i prelievi, i dispositivi di cash in combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all'interno di essi
B. **Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela**		
4.	Dispositivi di cash out (COM)	I dispositivi di cash out (COM) sono casse prelievo contanti che effettuano controlli dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I dispositivi di cash out (COM) utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici)

Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM).

Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondono a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM).

Tabella 2

Dispositivi riservati al personale

1.	Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM)	Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro
2.	Apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM)	Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) controllano l'autenticità delle banconote in euro
3.	Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM)	I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) sono dispositivi di introito ed esito del contante utilizzati dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti
4.	Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM)	I dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l'autenticità delle banconote in euro. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette.

I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e i dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) possono svolgere la funzione di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, qualora il tipo di apparecchiatura sia stato oggetto di un test e figuri nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE, rispettivamente come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) o come dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM). In tal caso, un dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) è da considerarsi come un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) e un dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM) è da considerarsi come un dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM).

3. **Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote**

L'Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l'assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l'autenticazione delle banconote in euro originali; b) l'individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l'individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.»;

2) l'allegato IIa è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IIa

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.
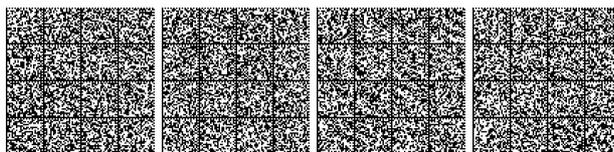
Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente

Categoria		Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto	Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Ritiro dalla circolazione Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Ritiro dalla circolazione Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro L'accredito potrà essere eventualmente effettuato
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione L'accredito è effettuato
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN L'accredito è effettuato

Regole specifiche in relazione alla tabella 1:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dal dispositivo se quest'ultimo è abilitato alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nel dispositivo.

2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, sia i requisiti per la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3, come specificato per la categoria 3.

Tabella 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria		Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto	Le banconote non possono essere erogate alla clientela
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Consegna immediata alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle eventuali informazioni relative al titolare del conto
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nel dispositivo
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere erogate alla clientela
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN
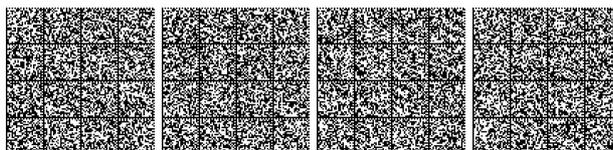
Regole specifiche in relazione alla tabella 2:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possono anche non essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate per mezzo di un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della tabella 2.

2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle di cui alla categoria 4b. In tal caso trova applicazione la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, come specificato per la categoria 3.»;

3) l'allegato IIb è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IIb

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le banconote in euro sono classificate in una delle categorie di cui alla tabella 1. Le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b devono essere separate fisicamente dalle banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi riservati al personale

Categoria		Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore valutazione e trattamento. Dopo la valutazione visiva da parte di un membro del personale, tali banconote possono essere restituite dal soggetto che opera con il contante al cliente.
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore trattamento. Tali biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte del dispositivo.
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione. L'accredito è effettuato.

Categoria		Proprietà	Trattamento
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN. L'accredito è effettuato.

Regola specifica in relazione alla tabella 1:

Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 possano essere separate dall'apparecchiatura stessa o da un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono essere consegnate alla BCN unitamente alle banconote in euro di cui alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia il termine per la consegna delle banconote in euro di cui alla categoria 2 all'autorità nazionale competente, sia il termine relativo alle banconote in euro miste delle categorie 3 e 4b, come specificato nella tabella.

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

1. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro delle categorie 1, 2 e 3 in una o più caselle di ricezione e le banconote in euro delle categorie 4a e 4b in due caselle di ricezione separate come stabilito nell'allegato IIb, perciò sono necessarie almeno tre caselle di ricezione apposite per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.

2. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due apposite caselle di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

   a) i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, le banconote in euro di cui alla categoria 4a devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa, mentre le banconote in euro appartenenti alle altre categorie devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa separata che non abbia alcun contatto fisico con le banconote in euro di cui alla categoria 4a;

   b) se nella seconda casella di ricezione è rilevata la presenza di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti da tale casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 devono essere separate dalle banconote in euro della categoria 4b, collocandole in un'apposita casella di ricezione, e trattate come indicato nella tabella di cui sopra. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2.

3. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in una casella di ricezione e le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b in una seconda casella di ricezione, perciò sono necessarie almeno due apposite caselle di ricezione per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.

4. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:

   a) ogni volta che viene trattata una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro interessata in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autenticate;

   b) i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2;

   c) l'apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 o 3 quando arresta il trattamento e quest'ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro appartenente alla categoria 1, 2 o 3 da parte dell'operatore;

   d) ad ogni arresto del trattamento l'operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3.»;

4) l'allegato IIIa è eliminato e l'allegato IIIb è ridenominato allegato III;

ALLEGATO 4
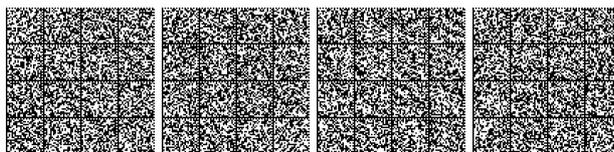
Servizio Gestione circolazione monetaria

Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante [1]

ALLA BANCA D'ITALIA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
SERVIZIO GESTIONE CIRCOLAZIONE MONETARIA
VIA NAZIONALE, 91
00184, ROMA gcm@pec.bancaditalia.it

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

RESIDENTE IN

CARICA (2)

in qualità di legale (3) *rappresentante di :* CODICE ABI (solo per banche)

DENOMINAZIONE DEL GESTORE DEL CONTANTE

CODICE FISCALE ENTE

E-MAIL PEC

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE

CIVICO CITTA' CAP PROVINCIA

1 Il presente modello è destinato ai gestori del contante che non sono tenuti all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del d.l. n. 350/2001. Le istruzioni per la compilazione e l'inoltro sono pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia.

2 Specificare la carica/qualifica/ruolo ricoperto presso il soggetto gestore del contante.

3 Allegare il documento da cui risulta il potere di rappresentanza.

Comunica

lo svolgimento dell'attività di ricircolo delle banconote in euro attraverso apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante.

Al riguardo fornisce i seguenti elementi informativi :

TIPOLOGIA DI OPERATORE/DESCRIZIONE

Indicare "B" e "BANCA" per le Banche, "A" per gli altri operatori, che dovranno indicare la tipologia (esempio: CASINÒ, CAMBIAVALUTE, GDO,…).

CODICE GLN

DATI RELATIVI AL REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE

NOMINATIVO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

E-MAIL REFERENTE AZIENDALE

TELEFONO

E-MAIL (NON PEC)

Da utilizzare per il flusso di ritorno per le segnalazioni statistiche.

DATA

Controlla | Azzera le risposte | Importa xml file | Genera xml file

Informativa sulla protezione dei dati personali

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di *privacy,* si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, ROMA, con riferimento alle informazioni contenute nelle segnalazioni inoltrate dai Gestori del contante ai sensi delle disposizioni in materia di ricircolo di banconote in euro (segnalazioni statistiche), effettua il trattamento dei dati personali riferibili ai soggetti che, per conto dei gestori, intrattengono rapporti con questo Istituto per l'effettuazione delle predette segnalazioni.

I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di circolazione monetaria. La Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle seguenti normative nazionali ed europee: Decisione BCE/2010/14 e decreto legge del 25 settembre 2001, n. 350 (convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 469).

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione dell'incarico.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate, sulla base delle normative nazionali ed europee, alla BCE.

Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Gestione circolazione monetaria e le persone del Servizio autorizzate al trattamento.

L'interessato potrà esercitare, relativamente alle informazioni fornite, i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91 - 00184 - Roma (Italia), e-mail: org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia è contattabile all'indirizzo via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

19A03766

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 giugno 2019, n. **18/RGS**.

Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Aggiornamento della misura degli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari per il biennio 2019-2020.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma

Alle amministrazioni centrali dello Stato - loro sedi

Al Consiglio di Stato - Roma

Alla Corte dei conti - Roma

All'Avvocatura generale dello Stato - Roma

All'Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS - Roma

All'Agenzia delle entrate - Roma

All'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Roma

Alle amministrazioni e agli enti pubblici che si avvalgono del sistema NoiPA - loro sedi

Agli Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali - loro sedi

Alle Ragionerie territoriali dello Stato - loro sedi

e, p.c.:

Alla Banca d'Italia - Roma

Al Dipartimento del Tesoro - sede

Al Dipartimento delle finanze - sede

Al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - sede

Premessa.

Con la circolare n. 3/RGS del 17 gennaio 2017 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2017) sono state fornite le nuove istruzioni operative per la trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento formulate dai dipendenti dello Stato e, per le partite stipendiali gestite dal sistema NoiPA, dai dipendenti pubblici interessati, in relazione ai contratti di finanziamento e di assicurazione stipulati nonché all'erogazione di contributi a favore di casse mutue o di enti con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro nonché di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Nella medesima circolare sono state esposte, altresì, indicazioni circa l'informatizzazione di taluni procedimenti, tra cui, in particolare:

l'acquisto di un'assicurazione sulla responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di seguito, assicurazione RC auto), direttamente con le compagnie convenzionate e rateizzazione del pagamento a valere sullo stipendio;

l'introduzione, in un'ottica di semplificazione procedimentale amministrativa, del processo Flusso finanziarie, affiancato a quello tradizionale, per l'invio e la trattazione delle delegazioni convenzionali di pagamento afferenti ai contratti di finanziamento.

Nelle fattispecie delineate e trattate nella circolare n. 3/RGS del 2017 è stato previsto – in linea con quanto contemplato dalla circolare n. 2/RGS del 15 gennaio 2015 – a fronte del servizio prestato dall'amministrazione e in continuità con le modalità di fruizione preesistenti, l'obbligo per l'istituto delegatario di rifondere gli oneri amministrativi sopportati dalla medesima amministrazione, allo scopo di ristorare, seppure in modo forfettario, l'impiego di risorse, principalmente umane e strumentali, per lo svolgimento dell'anzidetto servizio.

Si rammenta, in proposito, che gli oneri amministrativi da versare all'entrata del bilancio dello Stato – nel caso di partite stipendiali gestite tramite l'utilizzo del sistema NoiPA e, per i dipendenti statali, anche nel caso di gestione con sistemi diversi – sono stati determinati sulla scorta di un'analisi condotta in ordine agli effettivi costi sopportati dall'amministrazione nella trattazione delle pratiche concernenti le delegazioni convenzionali di pagamento nell'alveo del procedimento di gestione degli stipendi, tenendo conto, specialmente, dei tempi medi di lavorazione, del numero dei dipendenti addetti al servizio e, non da ultimo, delle spese di investimento e di manutenzione dei sistemi informativi utilizzati.

Per tali oneri amministrativi, schematizzati nell'Allegato H della nominata circolare n. 3/RGS del 2017, è stato previsto, poi, un aggiornamento con cadenza biennale, alla luce delle variazioni eventualmente intervenute nella fornitura del servizio, ponendo quale limite massimo nell'ambito della medesima tipologia, in presenza di incrementi, la variazione nel periodo considerato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice dei prezzi al consumo FOI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT.

Più nello specifico, la richiamata circolare n. 3/RGS del 2017, nel riconoscere la competenza del Dipartimento degli affari generali, del personale e dei servizi (DAG) – segnatamente, in concreto, della Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione (DSII) – per determinare l'aggiornamento in discorso, ha fissato alla data del 31 ottobre 2018 la pertinente rilevazione, volta ad aggiornare gli oneri amministrativi dovuti a far data dal 1° gennaio 2019 relativamente al biennio 2019-2020, sia per le delegazioni di nuova attivazione sia per quelle già in essere.

Ciò precisato, con la presente circolare – condivisa con il DAG-DSII – si forniscono le conseguenti indicazioni sul cennato adeguamento degli oneri amministrativi, oltre a dare breve notizia degli scenari concernenti l'evoluzione dell'informatizzazione delle procedure in discorso e a fornire alcune precisazioni in merito a una problematica riguardante i casi di estinzione anticipata da parte del dipendente del finanziamento ottenuto.
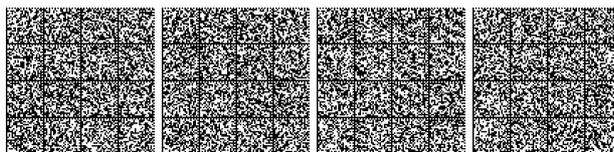
1. Oneri amministrativi.

Come illustrato in premessa, in esecuzione di quanto esposto nella circolare n. 3/RGS del 2017 (paragrafo 2. Oneri amministrativi), si è proceduto ad espletare l'attività di verifica in ordine all'adeguatezza degli oneri amministrativi dovuti dai delegatari in ragione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento processate.

Al riguardo, il competente DAG-DSII ha comunicato che non è emersa l'esigenza di modificare la misura degli oneri amministrativi per il biennio 2019-2020, non essendo intervenute apprezzabili variazioni dei costi sostenuti, per cui devono ritenersi interamente confermate le misure stabilite nell'Allegato H della menzionata circolare n. 3/RGS del 2017.

2. Informatizzazione delle procedure.

Il DAG-DSII ha comunicato che, allo scopo di modernizzare il servizio, è *in itinere* lo sviluppo di una maggiore dematerializzazione dei processi – obiettivo auspicato anche dall'Agenzia per l'Italia digitale-AGID – stante pure l'esigenza di addivenire ad una revisione degli stessi in un'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa. Infatti, lo stesso Dipartimento ha fatto presente, valutando una possibile estensione dei processi già attivati, che le procedure secondo modalità completamente dematerializzate, previste obbligatoriamente per le delegazioni convenzionali di pagamento della assicurazione RC auto, potranno essere progressivamente estese ad altre tipologie di delegazioni convenzionali di pagamento, sulla scorta di apposito servizio telematico che sarà reso disponibile attraverso il portale NoiPA.

Più in generale, sarà data graduale implementazione a ulteriori servizi aggiuntivi, pressoché completamente dematerializzati, tra i quali sono da annoverare anche le delegazioni convenzionali di pagamento.

Della circostanza sarà data adeguata evidenza e tempestiva notizia sul portale NoiPA, all'indirizzo https://noipa.mef.gov.it

3. Estinzione anticipata del finanziamento.

Non è raro che il dipendente che ha in corso una delegazione convenzionale di pagamento proceda, ricorrendone i presupposti e le condizioni, a contrarre un nuovo contratto di finanziamento, finalizzato ad ottenere nuova liquidità, previa estinzione della residua parte di debito afferente al precedente finanziamento, già in parte rimborsato.

A margine, è appena il caso di aggiungere che detta circostanza può avvenire in modo del tutto simile per le cessioni del quinto dello stipendio, operazioni alle quali devono intendersi parimenti applicabili le indicazioni appresso descritte.

In una simile evenienza, qualora il nuovo contratto sia stipulato con il medesimo istituto, non emergono problematiche di rilievo, attesa la coincidenza di soggetti coinvolti e la maggiore semplicità nell'operare eventuali sistemazioni contabili.

Qualche criticità, invece, può sorgere allorché gli istituti finanziari siano differenti. Infatti, per intuibili ragioni procedimentali legate alle necessarie tempistiche di lavorazione, normalmente accade che, seppure per un breve periodo successivo all'avvenuta estinzione del primo finanziamento e all'accensione del nuovo (in genere non superiore a due o tre mesi), la trattenuta stipendiale continui ad essere versata a favore dell'istituto presso cui è stato estinto il debito residuo, anziché a favore del nuovo istituto finanziario, il quale, però, reclama gli importi dovuti in forza del nuovo contratto stipulato. La cennata criticità sorge, così, essenzialmente in relazione alle difficoltà legate alla gestione degli importi ricevuti in eccedenza da uno degli istituti finanziari interessati – precisamente l'istituto presso cui è stato estinto il debito residuo – sul quale sorge, conseguentemente, l'obbligo di restituire al dipendente le somme eccedenti incassate.

La questione, peraltro, è stata specificamente affrontata nell'ambito della circolare n. 3/RGS del 2017 (Allegato I-*bis*, FAQ n. 77), dove è stato chiarito che, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte del dipendente, il rimborso di eventuali trattenute stipendiali operate in eccedenza avviene tramite compensazione, a cura del competente ufficio dell'amministrazione. Più precisamente, è stato rappresentato che – ferma restando la facoltà del dipendente di sollecitare, tramite apposita istanza, il rimborso delle maggiori trattenute subite – sarà cura del competente ufficio del trattamento economico disporre autonomamente il rimborso delle somme trattenute in eccesso, operando, naturalmente, la compensazione con gli importi dovuti per altro verso al medesimo istituto delegatario.

Ciò nondimeno, la trattazione di siffatte fattispecie ha fatto emergere, come accennato, delle criticità (ad esempio, mancata capienza, per effettuare la compensazione, negli importi dovuti all'istituto delegatario delle somme da restituire al dipendente), segnalate in diverse occasioni da vari istituti delegatari e acuite anche dal comportamento non del tutto omogeneo sul territorio nazionale posto in essere dagli uffici parte in causa.

Nel precisare che nella prevista innovazione delle procedure informatiche concernenti la gestione delle partite stipendiali le anzidette criticità troveranno definitiva soluzione, *medio tempore*, appare utile addivenire a un maggiore chiarimento del procedimento di gestione delle trattenute effettuate in eccesso all'atto dell'estinzione anticipata di un finanziamento, allo scopo di tutelare i dipendenti interessati.

A tale riguardo, occorre preliminarmente suddividere gli uffici ordinatori dello stipendio, distinguendo le Ragionerie territoriali dello Stato-RTS dagli altri uffici ordinatori dello stipendio.

Per quanto attiene alle RTS, si confermano *in toto* le indicazioni fornite con la ricordata circolare n. 3/RGS del 2017 alla FAQ n. 77, per cui, in sintesi, spetterà sempre alle competenti RTS operare le pertinenti compensazioni, allo scopo di assicurare che nel complesso il dipendente non resti inopinatamente inciso da trattenute stipendiali superiori alla misura dovuta.

Relativamente agli altri uffici ordinatori dello stipendio, appartenenti alle diverse amministrazioni, permane l'indicazione prioritaria che gli stessi procedano parimenti alla compensazione in parola. Laddove, però, per ragioni organizzative o tecniche, detti uffici si trovino nel-

la impossibilità pratica a operare in tal senso, onde non recare pregiudizio ai propri amministrati, le medesime amministrazioni vorranno dare esplicita comunicazione *una tantum* della circostanza al DAG-DSII, nell'ambito del sistema NoiPA, rappresentando la definitiva impossibilità di procedere alla compensazione secondo le modalità sopra delineate. La comunicazione resa avrà, così, il duplice effetto di sollevare definitivamente la medesima amministrazione dal procedere alla compensazione e di far scattare a carico dell'istituto delegatario l'onere di restituire direttamente al dipendente le somme acquisite in eccedenza.
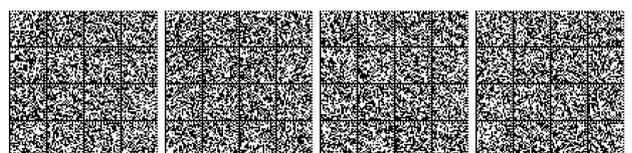
Per ragioni di trasparenza e per un'ordinata delimitazione delle competenze, anche nell'ottica di ridurre al minimo i disagi ai dipendenti, appare ragionevole invitare, in ordine alle situazioni pregresse, le amministrazioni interessate a trasmettere l'anzidetta comunicazione al DAG-DSII entro il 31 luglio 2019, secondo le modalità che lo stesso si premurerà di indicare. Il medesimo Dipartimento, poi, avrà cura di rendere noto sul portale NoiPA l'elenco delle amministrazioni che hanno comunicato la propria definitiva impossibilità di effettuare la compensazione.

La soluzione sopra descritta, si ribadisce, ha natura transitoria, utilizzabile sino al rilascio delle nuove funzionalità informatiche del sistema per la gestione delle partite stipendiali.

4. Note conclusive.

In coerenza con la prassi instaurata sulla rilevazione a cadenza biennale, si espone che la prossima valutazione sulla congruità degli importi dovuti a titolo di oneri amministrativi, a fronte della trattazione delle istanze di delegazione convenzionale di pagamento, previo riscontro sull'eventuale aggiornamento del relativo importo in aumento o in diminuzione e sempre in merito alle variazioni intervenute dei costi sostenuti per l'esitazione delle attività connesse alla trattazione delle anzidette istanze di delegazione, verrà effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2020, allo scopo di adeguare, sempreché ne dovessero ricorrere i presupposti, la misura dovuta dagli istituti delegatari con decorrenza dal 1° gennaio 2021, anche per le delegazioni ancora in essere e preesistenti alla predetta data.

Va da sé che, trascorso il cennato periodo senza la diramazione di nuove indicazioni in merito, la misura degli oneri amministrativi già in essere deve chiaramente intendersi come implicitamente prorogata.

Non sembra superfluo ricordare, dandone così conferma, l'operatività delle nominate circolari n. 2/RGS del 2015 e n. 3/RGS del 2017, con eccezione, ovviamente, delle integrazioni e modifiche sopravvenute, tra le quali quelle riferite al presente documento.

Roma, 3 giugno 2019

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

19A03824

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 384 del 29 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX «0,3% collyre en solution» 5 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 34009 328 054 3 3, intestato alla società Novartis Pharma S.a.s. e prodotto da S.A. Alcon Couvreur NV e da Alcon Cusi S.a., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 042846067 (in base 10) 18VKVM (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, acqua depurata.

Paragrafo 5 del foglio illustrativo

5. Come conservare TOBRAL - non usi il prodotto oltre quindici giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 042846067.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C.: 042846067.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03734

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette»

Estratto determina IP n. 385 del 29 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZETTE 75 microgram filmomhulde tabletten 84 tabletten dai Paesi Bassi con numero di autorizzazione RVG 22743, intestato alla società N.V. Organon (NL) e prodotto da N.V. Organon (NL) e da Organon (Ireland) Limited (IR), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 046347035 (in base 10) 1D6DSV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 75 microgrammi desogestrel;

eccipienti: silice colloidale anidra; tutto-rac-a-tocoferolo; amido di mais; povidone; acido stearico; ipromellosa; macrogol 400; talco; titanio diossido (E171); lattosio monoidrato (vedere anche «Cerazette contiene lattosio», al paragrafo 2).

Descrizione della confezione: un blister di «Cerazette» contiene 28 compresse rivestite bianche, rotonde, recanti il codice KV su due su un lato e la scritta ORGANON* sull'altro lato. Ciascun astuccio contiene un blister, confezionato in una bustina, ed una etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 046347035.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister.

Codice A.I.C.: 046347035.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03735

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox»

Estratto determina IP n. 386 del 29 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIGAMOX 5 mg/ml eye drops, solution dalla Romania con numero di autorizzazione 6924/2014/01, intestato alla società Novartis Pharma GMBH e prodotto da S.A Alcon-Couvreur N.V. e da Alcon Cusi S.a., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» un flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045627039 (in base 10) 1CJFNZ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione:

un ml di collirio contiene 5 mg di moxifloxacina (come moxifloxacina cloridrato, 5,45 *mg)*. Una goccia di collirio contiene 190 microgrammi di moxifloxacina;

eccipienti: sodio cloruro, acido borico, acqua depurata. Piccole quantità di sodio idrossido e acido cloridrico possono essere aggiunte per mantenere i normali livelli di acidità (pH).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

PB Beltracchini S.r.l. via S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» un flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045627039.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» un flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 045627039.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03736

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stugeron»

Estratto determina IP n. 387 del 29 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STUGERON FORTE «75 mg capsulas» 60 capsulas dal Portogallo con numero di autorizzazione 5672993, intestato alla società Janssen Farmaceutica Portugal, LDA e prodotto da Janssen-Cilag S.p.a. (IT) e da Lusomedicamenta - Sociedade tecnica Farmaceutica S.a., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: STUGERON «75 mg capsule rigide» blister 20 capsule.

Codice A.I.C.: 047510019 (in base 10) 1F9WJ3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: 75 mg di cinnarizina;

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato. I componenti della capsula sono: eritrosina (E127), giallo tramonto (E110), ferro ossido giallo (E172), titanio diossido, gelatina.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Stugeron» «75 mg capsule rigide» blister 20 capsule.

Codice A.I.C.: 047510019.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Stugeron» «75 mg capsule rigide» blister 20 capsule.

Codice A.I.C.: 047510019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03737

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Serenal»

Estratto determina IP n. 388 del 29 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SERENAL «15 mg comprimidos» 30 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 8135327, intestato alla società BGP Products, Unipessoal Lda e prodotto da Haupt Pharma Munster GMBH, da Meda Manufacturing GMBH e da Meda Pharma GMBH & Co. KG con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: SERPAX «15 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 047388018 (in base 10) 1F65CL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: oxazepam 15 mg;

eccipienti: lattosio (vedere paragrafo serpax compresse contiene lattosio), magnesio stearato, amido di mais, amido pregelatinizzato.

Come conservare «Serpax»: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Cit S.r.l. via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SERPAX «15 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 047388018.

Classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SERPAX «15 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 047388018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03738

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micofenolato Mofetile Tillomed Italia»

Estratto determina n. 872/2019 del 29 maggio 2019

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE TILLOMED ITALIA.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l. viale Richard 1, Torre A - 20143, Milano (Italia).

Confezione:

«250 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046983019 (in base 10);

«250 mg capsule rigide» 300 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046983021 (in base 10);

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

ogni capsula contiene 250 mg di micofenolato mofetile;

eccipienti:

contenuto della capsula:

amido in forma pregelatinizzata;

croscarmellosa sodica;

povidone (K 90);

magnesio stearato;

involucro della capsula:

gelatina;

indigo carmine (E132);

titanio diossido (E171);

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro giallo (E172);

inchiostro;

gommalacca;

ossido di ferro nero (E172);

potassio idrossido.

Produttore del principio attivo:

Emcure Pharmaceuticals Limited - D-24, MIDC, Kurkumb, Taluka: Daund-Pune, Maharashtra, 413 802, India;

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd - no. 2 Rongyang 151 Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu, Cina.

Produttore del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Emcure Pharmaceuticals Limited (Oral Solid Dosage Facility) - Plot No. P-1 & P-2, I.T.B.T. Park, Phase-II, MIDC, Hinjwadi, Pune, Maharashtra,411 057, India.

Controllo di qualità:

Minerva Scientific Ltd - Minerva House, Unit 2, Stoney Gate Road, Spondon, Derby DE21 7RY, Regno Unito;

ARC Pharma (UK) Limited - 3 Admiral House, Cardinal way, Harrow,HA3 5TE, Regno Unito;

ALS Food and Pharmaceuticals - 2 Bartholomews Walk, Cambridgeshire Business Park, CB74ZE, Regno Unito;

Alpha Analytical Laboratories Limited - Edison Point, 143 Millmarsh Lane, Enfield,EN3 7DS Regno Unito;

PharmaS d.o.o, Industrijska cesta 5, Potok, 44317, Popovaca, Croazia.

Rilascio dei lotti:

Emcure Pharma UK Limited - Basepoint Business Centre, 110 Butterfield,Great Marlings, Luton, LU2 8DL Regno Unito;

Tillomed Pharma GmbH - Manhagener Allee 36, 22926, Ahrensburg, Germania;

Tillomed Laboratories Limited, 220 Butterfield, Great Marlings, Luton, LU2 8DL, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: «Micofenolato Mofetile Tillomed Italia» è indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti che ricevono un allotrapianto renale, cardiaco o epatico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«250 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046983019 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 52,83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 99,08.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Micofenolato Mofetile Tillomed Italia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.
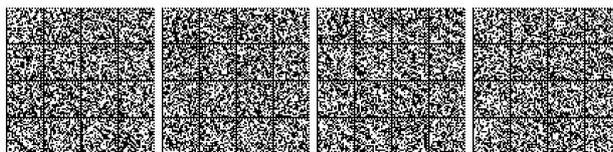
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Micofenolato Mofetile Tillomed Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, pediatra, immunologo, ematologo, nefrologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03739

Rettifica della determina n. 69/2018 del 17 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Vi.Rel Pharma».

Estratto determina n. 873/2019 del 29 maggio 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 69/2018 del 17 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ESOMEPRAZOLO VI. REL PHARMA, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2018:

dove è scritto:

«eccipienti:

granuli nel nucleo della capsula:

sfere di zucchero (saccarosio e amido di mais);

metilcellulosa;

talco;

titanio diossido (E171);

glicerolo monostearato;

polisorbato 80;

copolimero acido metacrilico - etilacrilato (1:1) dispersione al 30% (contenente sodio laurilfosfato, polisorbato 80 e copolimero acido metacrilico - etilacrilato);

trietil citrato;

emulsione di glicerolo monostearato, trietil citrato e polisorbato 80 al 20%;

involucro della capsula:

carragenina;

cloruro di potassio;

titanio diossido (E171);

ferro ossido rosso (E172);

ipromellosa;

inchiostro (contenente: lacca, idrossido di potassio e ferro ossido nero (E172))»,

leggasi:

«eccipienti:

granuli nel nucleo della capsula:

sfere di zucchero (saccarosio e amido di mais);

metilcellulosa;

talco;

titanio diossido (E171);

glicerolo monostearato;

polisorbato 80;

copolimero acido metacrilico - etilacrilato (1:1) dispersione al 30% (contenente sodio laurilsolfato, polisorbato 80 e copolimero acido metacrilico - etilacrilato);

trietil citrato;

emulsione di glicerolo monostearato, trietil citrato e polisorbato 80 al 20%;

involucro della capsula:

carragenina;

cloruro di potassio;

titanio diossido (E171);

ferro ossido rosso (E172);

ipromellosa;

inchiostro (contenente: lacca, idrossido di potassio e ferro ossido nero (E172))».

Disposizioni finali:

il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A03740

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prednisone Doc Generici»

Estratto determina n. 874/2019 del 29 maggio 2019

Medicinale: PREDNISONE DOC GENERICI .

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., via Filippo Turati n. 40, 20121 Milano, Italia.

Confezione:

«25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/ALU - A.I.C. n. 043401052 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: prednisone.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/ALU - A.I.C. n. 043401052 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,11.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
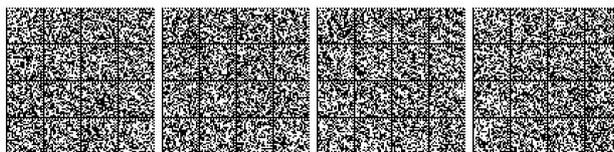
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Prednisone Doc Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Prednisone Doc Generici» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03741

Rettifica della determina n. 184/2018 del 7 febbraio 2018 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost e Timololo Teva».

Estratto determina n. 876/2019 del 29 maggio 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 184/2018 del 7 febbraio 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano TRAVOPROST E TIMOLOLO TEVA:

all'art. 1 dove è scritto:

«confezione:

"40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 1 flaconcino in Ldpe da 2,5 ml - A.I.C. n. 045377013 (in base 10);

"40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 3 flaconcini in Ldpe da 2,5 ml - A.I.C. n. 045377025 (in base 10);

"40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 6 flaconcini in Ldpe da 2,5 ml - A.I.C. n. 045377037 (in base 10)»,

leggasi:

«confezione:

"40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 1 flacone in PP da 2,5 ml - A.I.C. n. 045377013 (in base 10);

"40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 3 flaconi in PP da 2,5 ml - A.I.C. n. 045377025 (in base 10);

"40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 6 flaconi in PP da 2,5 ml - A.I.C. n. 045377037 (in base 10)»;

all'art. 2 dove è scritto:

«Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

confezione:

"40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 1 flaconcino in Ldpe da 2,5 ml - A.I.C. n. 045377013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,90»,

leggasi:

«Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

confezione:

"40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione" 1 flacone in PP da 2,5 ml - A.I.C. n. 045377013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,01;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,90».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A03743

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Tillomed»

Estratto determina n. 885/2019 del 29 maggio 2019

Medicinale: CINACALCET TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l., Viale G. Richard 1, Torre A - 20143, Milano - Italia.

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046022012 (in base 10);

«30 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046022024 (in base 10);

«30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046022036 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046022048 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046022051 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046022063 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046022075 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria
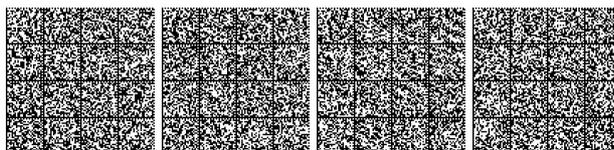
A.I.C. n. 046022087 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

A.I.C. n. 046022099 (in base 10);

Forma farmaceutica:

Compressa rivestita con film.

Compresse rivestite con film di colore verde chiaro, ovali, con impresso «HP» su un lato e «363» sull'altro.

Dimensioni approssimative: 9,9 x 6,2 mm.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene 30 mg di cinacalcet (come cloridrato);

ogni compressa contiene 60 mg di cinacalcet (come cloridrato);

ogni compressa contiene 90 mg di cinacalcet (come cloridrato).

Eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione;

lattosio monoidrato;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

HPMC 2910/ipromellosa (E464);

lattosio monoidrato;

titanio biossido (E171);

glicerolo triacetato;

lacca di alluminio FD&C blu n. 2 /indigotina 3-5% (E132);

ossido di ferro giallo (E172).

Produzione principio attivo

Medichem Manufacturing (Malta), LTD., HF-61, Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG 3000 - Malta.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti

Emcure Pharmaceuticals Limited (Oral Solid Dosage Facility);

Plot No. P-2, I.T.B.T Park, Phase-II, MIDC, Hinjwadi, Pune, Maharashtra, 411 057 - India.

Controllo dei lotti:

Minerva Scientific Ltd. Minerva House, Unit 2, Stoney Gate Road, Spondon, Derby DE21 7RY - Regno Unito;

ARC Pharma (UK) Ltd. 3 Admiral House, Cardinal way, Harrow, HA3 5TE - Regno Unito;

ALS Food and Pharmaceuticals 2 Bartholomews Walk, Cambridgeshire Business Park, CB74ZE - Regno Unito;

Alpha Analytical Laboratories Ltd. Edison Point, 143 Millmarsh Lane, Enfield, EN3 7DS - Regno Unito;

Pharma S.d.o.o. Industrijska Cesta 5 Potok - 44317 Popovaca - Repubblica di Croazia.

Rilascio dei lotti:

Emcure Pharma UK Ltd. Basepoint Business Centre, 110 Butterfield, Great Marlings, Luton, LU2 8DL - Regno Unito;

Tillomed Laboratories Ltd. 220 Butterfield, Great Marlings, Luton, LU2 8DL - Regno Unito;

Tillomed Pharma GmbH, Manhagener Allee 36, 22926, Ahrensburg - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

iperparatiroidismo secondario.

Adulti

Trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (HPT) in pazienti affetti da malattia renale in stadio terminale (*end-stage renal disease*, ESRD) in terapia dialitica di mantenimento;

«Cinacalcet» può essere usato come parte di un regime terapeutico che includa, secondo necessità, chelanti del fosfato e/o vitamina D (vedere paragrafo 5.1);

Carcinoma paratiroideo e iperparatiroidismo primario negli adulti.

Riduzione dell'ipercalcemia in pazienti adulti con:

carcinoma paratiroideo;

iperparatiroidismo primario, nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in accordo con le relative linee guida di trattamento), ma nei quali l'intervento chirurgico non è clinicamente appropriato o è controindicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046022012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 96,09;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 180,22.

«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046022048 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 177,40;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 332,72.

«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 046022075 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 266,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 499,08.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Cinacalcet Tillomed» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004 («PHT Prontuario della distribuzione diretta»), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cinacalcet Tillomed» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, endocrinologo, nefrologo, internista (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il quale impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che riguardano le indicazioni o i dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03745

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Avviso relativo all'adozione delle varianti al «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio idraulico» della ex Autorità di bacino regionale della Campania centrale relativamente al Comune di Forino.

Si rende noto che in data 3 dicembre 2018 il segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale con decreto n. 691 ha adottato, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il progetto di variante al Piano di stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico dell'ex AdB regionale della Campania centrale, (ambito UoM Sarno) relativo al reticolo idrografico ricadente nei territori del Comune di Forino (AV).

Il progetto di Piano unitamente alla documentazione allegata è pubblicato sul sito istituzionale dell'AdB distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono quarantacinque giorni per la consultazione e successivi quarantacinque giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da trasmettere all'indirizzo protocollo@pec.distrettoappenninomeriodionale.it

19A03822

Avviso relativo all'adozione delle varianti al «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio idraulico» dell'ex Autorità di bacino regionale della Campania centrale relativamente al Comune di Forino.

Si rende noto che con delibera n. 5 del 27 dicembre 2018 la Conferenza istituzionale permanente (CIP) della medesima Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 57, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006, le misure di salvaguardia per i territori del Comune di Forino (AV) interessati dal progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico dell'ex AdB regionale della Campania centrale, (ambito UoM Sarno) contenute nel di adozione DS 691 del 3 dicembre 2018 del citato progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio idraulico dell'ex AdB regionale della Campania centrale.

La delibera di adozione è pubblicata sul sito istituzionale dell'AdB distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it

Le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 57, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03823

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese.

La giunta camerale con deliberazione n. 62 del 27 maggio 2019, ha deliberato di nominare conservatore del registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, con decorrenza 29 maggio 2019, l'avv. Erminia Giorno, Segretario generale e dirigente dell'Area I - registro imprese - Tutela del consumatore e ambiente.

19A03814

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Jujuy (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Adriana Marlene Lourdes Bertini in Peral, Vice Console onorario in Jujuy (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

c) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Cordoba;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Cordoba e restituzione al Consolato generale d'Italia in Cordoba delle ricevute di avvenuta consegna;

f) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Cordoba;
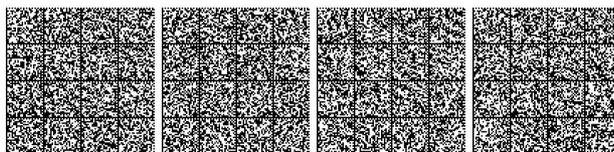
g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

h) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Cordoba;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Cordoba;

j) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Cordoba dello schedario dei connazionali residenti;

k) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A03815

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato Generale onorario in Gibuti (Etiopia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il signor Gianni Rizzo, Console generale onorario in Gibuti (Etiopia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba, la quale provvederà ad informare l'Autorità italiana competente;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A03816

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Agadir (Marocco)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Antonella Bertoncello, Vice Console onorario in Agadir (Marocco), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Casablanca degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
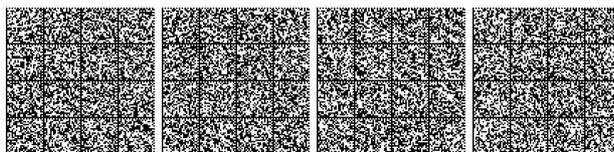
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Casablanca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Casablanca dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Casablanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Casablanca;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Casablanca;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Casablanca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario di Agadir;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Casablanca delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Casablanca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Casablanca;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Casablanca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Agadir; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Casablanca e restituzione al Consolato generale d'Italia in Casablanca delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Casablanca;

o) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Casablanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Casablanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Casablanca;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Casablanca;

r) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Casablanca dello schedario dei connazionali residenti;

s) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A03817

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Vitoria (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il signor Roger Gaggiato, Console onorario in Vitoria (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro e restituzione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle ricevute di avvenuta consegna;
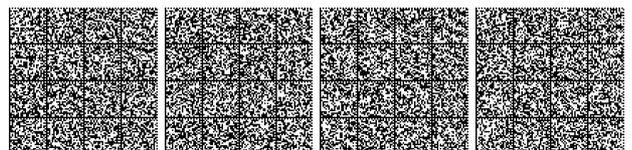
p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A03818

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Encarnacion (Paraguay)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Victor Manuel Forneron Morinigo, Console onorario in Encarnacion (Paraguay), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Assunzione degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Assunzione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Assunzione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Assunzione degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Assunzione;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Assunzione;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Assunzione delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Assunzione, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Assunzione;

j) diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Assunzione e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Assunzione delle ricevute di avvenuta consegna;

k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Assunzione;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Assunzione della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Assunzione;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Assunzione;

o) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Assunzione dello schedario dei connazionali residenti;

p) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A03819
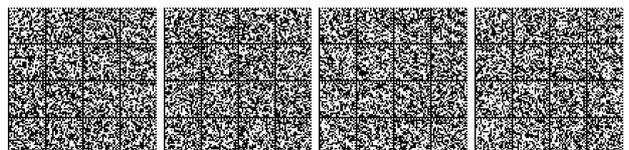
Elevazione del vice Consolato onorario in San Diego (Stati Uniti) al rango di Consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in San Diego (Stati Uniti d'America), è soppresso.

Art. 2.

È istituito in San Diego (Stati Uniti d'America) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Los Angeles, con la seguente circoscrizione territoriale: l'Imperial Valley.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A03820

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1323 del 24 maggio 2019, al Colonnello Lista Florigio, nato il 21 dicembre 1963 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Ufficiale medico interamente dedito alla ricerca scientifica, di grande lungimiranza, tenacia ed entusiasmo, conseguiva l'Abilitazione scientifica nazionale all'insegnamento universitario nel settore della "patologia generale e patologia clinica", inoltre risultava unico inventore di una procedura innovativa per l'utilizzo di un farmaco inibitore degli effetti di esposizione alla tossina botulinica, tale da consentirgli di ottenere il brevetto a favore del Ministero della difesa. Eccezionale figura di geniale ricercatore e dirigente militare che ha esaltato l'immagine delle Forze armate innalzandone il prestigio in Italia e nel mondo». — Roma, ottobre 2018.

19A03770

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Fusione per incorporazione in «Società italiana di revisione e fiduciaria SI.RE.F. S.p.a.», in forma abbreviata «Siref Fiduciaria» o «Sirefid S.p.a.» di «Fiduciaria generale e di revisioni contabili S.p.a.», e relativa decadenza allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di revisione della società «Fiduciaria generale e di revisioni contabili S.p.a.».

Con d.d. 5 giugno 2019, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto ministeriale del 12 luglio 1969, modificato in data 14 luglio 2016, alla società «Fiduciaria generale e di revisioni contabili S.p.a.», in forma abbreviata «FI.GE. S.p.a.» con sede legale in Milano, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03620350151, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Società italiana di revisione e fiduciaria SI.RE.F. S.p.a.», in forma abbreviata «Siref Fiduciaria» o «Sirefid S.p.a.», con sede legale in Milano, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01840910150, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

19A03821

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Campagna estiva antincendio boschivo 2019. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti.

Al Presidente della Regione Abruzzo

Al Presidente della Regione Basilicata

Al Presidente della Regione Calabria

Al Presidente della Regione Campania

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna

Al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia

Al Presidente della Regione Lazio

Al Presidente della Regione Liguria

Al Presidente della Regione Lombardia

Al Presidente della Regione Marche

Al Presidente della Regione Molise

Al Presidente della Regione Piemonte

Al Presidente della Regione Puglia

Al Presidente della Regione Sardegna

Al Presidente della Regione Siciliana

Al Presidente della Regione Toscana

Al Presidente della Regione Umbria

Al Presidente della Regione Valle d'Aosta

Al Presidente della Regione Veneto

Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

Al Presidente della Provincia autonoma di Trento

e, p.c. Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Al Presidente dell'Unione delle province italiane

Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani

Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione, avranno inizio il prossimo 15 giugno e termine il 30 settembre 2019.

In vista della stagione estiva antincendio boschivo 2019, pertanto, al fine di una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. le considerazioni che fanno seguito alle raccomandazioni operative del 1° aprile 2019, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 2019, e che scaturiscono da quanto registrato in questi ultimi
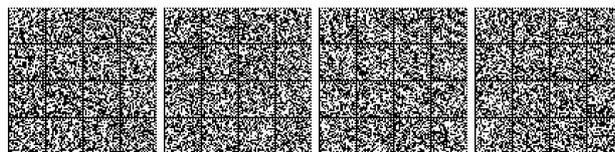
anni e nei mesi invernali del 2019, questi ultimi in particolare caratterizzati da un alto numero di eventi incendiari che hanno impegnato oltremodo il sistema di risposta agli incendi boschivi.

Partendo dall'analisi del clima dell'ultimo periodo, i dati sull'andamento delle temperature e delle precipitazioni evidenziano l'anomalia dei fenomeni metereologici che, nel giro di poche settimane, sono passati da situazioni di *deficit* idrico e temperature elevate per il periodo, a situazioni di piogge diffuse e grandinate, anche di elevata intensità, che hanno costituito fonti di pericolo sia per le infrastrutture e gli insediamenti che per l'ambiente agricolo e forestale. Tali eventi meteorologici sono manifestazioni di un contesto climatico in evoluzione, con impatti significativi sull'ambiente e sul territorio; la stessa vegetazione, al variare delle condizioni climatiche, è esposta a disturbi che, per intensità e frequenza, allo stato attuale, se non opportunamente valutati e fronteggiati, sono da considerarsi favorevoli almeno per quanto riguarda la predisposizione della stessa al passaggio del fuoco.

È noto che l'effetto dei cambiamenti climatici, a livello globale, renderà sempre più frequenti ed estremi questi fenomeni con impatti potenzialmente devastanti se il sistema, nel suo complesso, non avrà la lungimiranza di adottare strategie e misure specifiche per ridurne sia l'ulteriore evoluzione che gli impatti.

Tali considerazioni sono riferite anche ai sistemi deputati alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, perché è noto che l'effetto dei cambiamenti climatici impatta anche sul regime degli incendi, estendendo ad esempio i periodi di norma considerati a maggior rischio incendio, anche ad altri momenti dell'anno.

È necessario quindi che la tematica sia affrontata con una visione d'insieme atta a prevenire e mitigare gli effetti, aumentando la resilienza dell'intero sistema, attraverso l'impiego di tutte le risorse e competenze disponibili, che permetta di ottenere un adattamento ai nuovi scenari, con il coinvolgimento di tutte le strutture e componenti del sistema nazionale di protezione civile, cittadini compresi. Il fenomeno degli incendi boschivi infatti, pur avendo una matrice prettamente antropica, può essere efficacemente contrastato e mitigato con mirate politiche di prevenzione sia strutturale, da attuarsi con interventi silvicolturali e opere forestali, sia non strutturale, tra cui sono ricomprese le attività di promozione, tra i cittadini, della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente.

Per favorire maggiormente l'azione sinergica delle componenti regionali e statuali, impegnate nelle attività antincendio boschivo, e per fornire a tutti i livelli di responsabilità le indicazioni necessarie a predisporre tempestivamente il sistema antincendio, in vista della campagna del 2019, lo scorso 1° aprile sono state trasmesse le predette raccomandazioni operative a tutte le amministrazioni a vario titolo coinvolte nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che qui si richiamano integralmente.

Tali raccomandazioni individuano puntualmente le priorità di azione delle varie componenti del sistema e, pertanto, l'auspicio è che ne sia stata data tempestiva attuazione dalle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, al fine di affrontare la campagna del 2019 con una risposta più efficace ed efficiente.

Per garantire un'azione sinergica e di sistema, il Dipartimento della protezione civile ed i referenti tecnici delle Amministrazioni regionali e statuali del sistema antincendio boschivo, tengono periodici incontri, anche nell'ambito dello specifico Tavolo tecnico interistituzionale sulle tematiche antincendio boschivo istituito nel 2018, mirati all'analisi delle diverse criticità e dei punti di forza dei singoli sistemi, cercando di far emergere gli elementi di miglioramento e proponendo le possibili soluzioni.

Per proseguire con tale approccio di sistema è necessario mantenere alto il livello di attenzione sul problema degli incendi boschivi e di interfaccia, affinché tutte le componenti e strutture operative, sia regionali sia statali, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile apportino il loro contributo. Essendo oramai a ridosso dell'avvio della campagna antincendio boschivo, si auspica che le SS.LL. abbiano provveduto nell'approntamento del proprio sistema regionale di risposta, commisurato alla tipologia di fenomeni incendiari che si verificano sul proprio territorio, così che possano essere garantiti adeguati livelli di risposta. Per la riduzione del fenomeno, particolare importanza riveste il presidio del territorio da attuarsi attraverso squadre di avvistamento e di sorveglianza, anche in raccordo con le componenti statuali, al fine di svolgere funzione deterrente e di pronta segnalazione. Tale attività, adeguatamente commisurata alle caratteristiche del territorio e del fenomeno incendi, potrà essere supportata da adeguati strumenti previsionali del pericolo incendi, nonché dalle pronte segnalazioni ed informazioni che le Sale operative, afferenti alle diverse strutture coinvolte, riusciranno a scambiarsi. Adeguati flussi informativi tra le varie strutture sono, tra le altre cose, il primo strumento a supporto alle attività di investigazione e di ricerca degli autori degli atti incendiari condotte dalle Forze di polizia.

La pronta e qualificata segnalazione dei principi di incendio permetterà di ottimizzare la gestione delle risorse regionali disponibili per lo spegnimento, facendo sì che il supporto dei mezzi della flotta antincendio di Stato, coordinata dal Dipartimento della protezione civile, su richiesta delle Sale operative unificate permanenti, sia residuale e non primario, con un impiego ai soli casi che realmente risultano essere non gestibili con le sole risorse, terrestri ed aeree, che comunque devono essere messe in campo dalle strutture regionali.

Per quanto attiene alla flotta aerea antincendio di Stato, per la prossima campagna estiva antincendio boschivo, essa sarà composta da quindici velivoli Canadair CL415, di cui due velivoli predisposti come capacità antincendio del Meccanismo unionale di protezione civile denominata rescEU-Transition che, pur se prioritariamente destinati ad un impiego nell'ambito del meccanismo europeo, potranno essere utilmente impiegati anche sul territorio italiano. A questi si aggiungeranno quattro elicotteri Erickson S64F ed ulteriori elicotteri del comparto Difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri.

Come ogni anno, per ottimizzare l'impiego di tali velivoli, a supporto delle flotte aeree antincendio regionali, si ritiene necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico ed, al riguardo, il Dipartimento della protezione civile continuerà nel monitoraggio e nella vigilanza delle situazioni emergenziali, al fine di garantire il concorso della componente aerea della flotta di Stato e di assicurare la dovuta collaborazione e ogni possibile forma di assistenza per la compiuta attuazione delle presenti raccomandazioni.

Sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile sarà reso disponibile, anche quest'anno, il numero degli assetti regionali e statali dedicati alle attività antincendio boschivo e pertanto si invitano le SS.LL. a voler verificare che i propri uffici abbiano già comunicato le informazioni richieste, secondo le modalità già rappresentate dallo stesso Dipartimento.

Alla luce della disamina effettuata sul fenomeno incendiario in Italia, rivolgo infine alle SS.LL. le allegate raccomandazioni operative, parte integrante della presente comunicazione, per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2019, confidando vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione delle stesse, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad intervenire a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

Roma, 13 giugno 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

ALLEGATO

Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2019. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti

a) *Attività di previsione e prevenzione*

Favorire un adeguato scambio di informazioni fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attività AIB con quelle di protezione civile.

Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati per attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favorire, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi così come previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato un proprio modello previsionale, disponibile in via continuativa e per tutti i giorni dell'anno presso i predetti Centri funzionali.
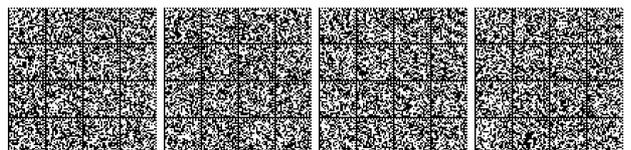
Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e delle Società che gestiscono le infrastrutture, affinché attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e di quella ferroviaria.

Supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attività di prevenzione non strutturale, indicando come prioritaria l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n. 353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge.

Definire con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo ed i comuni a maggior rischio di incendi boschivi attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, anche attraverso l'elaborazione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale operative al fine di attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente delle possibili cause di innesco.

Promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nonché a supporto alle Autorità preposte per la lotta attiva, nelle aree e nei periodi di maggior rischio.

Coinvolgere le Associazioni di categoria silvo-pastorali presenti sul territorio, attraverso specifici protocolli d'intesa, con l'obiettivo di mettere a disposizione del sistema antincendio boschivo specifiche conoscenze e risorse delle stesse Associazioni.

Stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) *Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi*

Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 177 del 2016.

Provvedere alla redazione di adeguate cartografie a supporto di tutte le fasi di intervento legate al fenomeno degli incendi boschivi, dall'individuazione delle possibili aree a maggior rischio incendio boschivo e di interfaccia, alla produzione di strati informativi quali le fonti di approvvigionamento idrico, nonché una suddivisione del territorio per tipo di vegetazione.

Assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000.

Definire, con le società di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi, come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata.

Assicurare specifiche azioni di protezione dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggiore afflusso turistico durante la stagione estiva, che spesso presentano situazioni di interfaccia urbano rurale, anche in considerazione della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale.

c) *Attività di pianificazione di protezione civile*

Sollecitare e sostenere i sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco.

Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) *Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza*

Adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree.

Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi.

Porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale, concetto più che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia.

Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale.

Garantire, altresì, l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei.

Garantire un costante collegamento tra le Sale operative unificate permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento. Ciò al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento.

Assicurare, così come previsto dall'art. 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992.

Valutare la possibilità di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.

Assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.
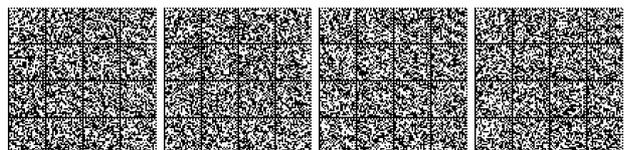
Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra.

Promuovere un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo.

Adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell' art. 712 del Codice della navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.

Ampliare per quanto possibile la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua.

Definire opportune intese con le Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

19A03934

UFFICIO TERRITORIALE DELLA PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Rossella Bresciani, intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 114/1991, il ripristino del cognome nella forma originaria di «Brezič», il prefetto di Trieste, con decreto n. 1.13/2- Area II - 0025419 in data 9 maggio 2019, ha revocato, con effetto nei confronti del richiedente, il decreto n. 11419/17978-49 del prefetto della Provincia di Trieste in data 8 febbraio 1950, con il quale il cognome del sig. Carlo Brezič, nato il 28 aprile 1905 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Bresciani», con estensione ai figli tra i quali Ferruccio, nato a Trieste il 2 maggio 1949, padre della richiedente.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Rossella Bresciani, figlia di Ferruccio, nata il 27 dicembre 1978 a Trieste ed ivi residente in via della Galleria n. 8, è ripristinato nella forma originaria di «Brezič».

19A03769

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Agenzia per l'Italia digitale, concernente l'adozione delle Linee guida contenenti le regole tecniche e raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 130 del 5 giugno 2019).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 36, prima colonna, il secondo capoverso è da intendersi sostituito dal seguente:

«https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_121985_725_1.html».

19A03933

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-139) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
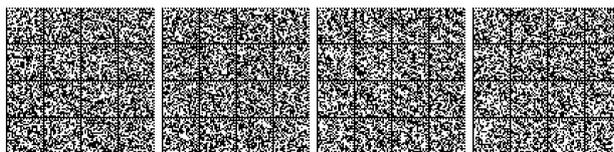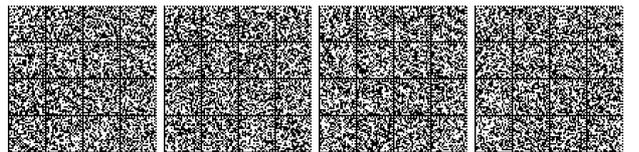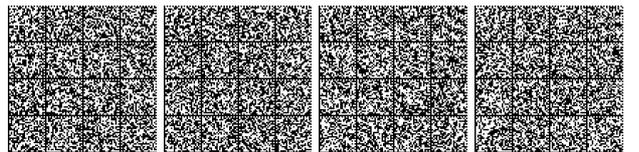
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
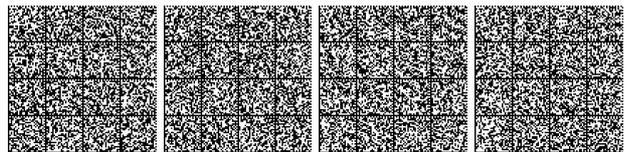
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.